

Titolo 40: Board of Correction

Capitolo 1: Strutture penitenziarie

§ 1-01 - Trattamento non discriminatorio.

(a) *Protocollo.* I detenuti non dovranno subire trattamenti discriminatori basati su razza, religione, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, genere, disabilità, età o credo politico. Il termine "prigioniero" indica qualsiasi persona sottoposta a custodia detentiva dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (*Department of Correction*) della Città di New York ("il Dipartimento"). "Detenuto" indica qualsiasi prigioniero in attesa di giudizio. "Prigioniero condannato" indica qualsiasi prigioniero che stia scontando una condanna fino a un anno di custodia detentiva da parte del Dipartimento.

(b) *Equa tutela.*

(1) Ai prigionieri andranno offerte pari opportunità in tutte le sedi decisionali tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle in materia di assegnazione di incarichi e alloggi, classificazione e disciplina.

(2) Ai prigionieri andranno offerte pari tutele e pari opportunità prendendoli in considerazione per i programmi disponibili tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli di carattere educativo, religioso, professionale, ricreativo o temporaneo.

(3) Ogni struttura dovrà fornire programmi, attività culturali e alimenti adatti ai gruppi razziali ed etnici con una rappresentanza significativa nella popolazione detenuta, compresi i prigionieri afroamericani e ispanici.

(4) Nulla di quanto contenuto in questa sezione impedirà al Dipartimento di adottare criteri razionali per particolari programmi od opportunità.

(c) *Staff e prigionieri ispanici.*

(1) Ogni struttura deve disporre di un numero sufficiente di dipendenti e volontari che parlino correttamente la lingua spagnola e aiutino i prigionieri ispanici a comprendere e partecipare ai vari programmi e attività della struttura, compreso l'uso della biblioteca di giurisprudenza e delle domande per la libertà condizionale.

(2) I prigionieri bilingui in ogni unità abitativa dovrebbero essere impiegati per assistere i detenuti di lingua spagnola nella stessa unità e presso la biblioteca di giurisprudenza.

(3) Le comunicazioni del personale penitenziario ai prigionieri relative a questioni significative tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, orientamento, ricerca legale, programmi attivi presso la struttura, procedure mediche, standard minimi e codice disciplinare dovranno essere redatte in spagnolo e inglese.

(4) Le comunicazioni del personale penitenziario a individui/organizzazioni esterni che hanno regolarmente a che fare coi prigionieri detenuti nella Città di New York dovranno essere redatte in spagnolo e inglese.

(5) Ai prigionieri di madrelingua spagnola andrà offerta l'opportunità di consultare pubblicazioni e giornali stampati in spagnolo e di ascoltare programmi radiofonici e televisivi trasmessi in spagnolo. Le biblioteche della struttura dovranno includere libri e materiali in lingua spagnola.

(d) *Lingue diverse.*

(1) Ai prigionieri sarà consentito comunicare con altri prigionieri e con le persone al di fuori della struttura per posta, al telefono o di persona utilizzando qualsiasi lingua, così come leggere e ricevere materiale scritto in qualsiasi lingua.

(2) Le disposizioni andranno stabilite dal Dipartimento per aiutare a garantire il rapido accesso ai servizi di traduzione per i prigionieri che non parlano inglese.

(3) Si dovranno adottare procedure volte a garantire che i prigionieri di madrelingua diversa dall'inglese comprendano tutte le comunicazioni scritte e orali dei membri del personale della struttura tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le procedure di orientamento e quelle relative ai servizi sanitari, il regolamento della struttura e i procedimenti disciplinari.

§ 1-02 Classificazione dei prigionieri.

(a) *Protocollo.* Conformemente ai requisiti della presente sezione, il Dipartimento impiegherà un sistema di classificazione per i prigionieri.

(b) *Categorie.*

(1) I detenuti condannati andranno alloggiati separatamente e tenuti a distanza da quelli in attesa di processo o giudizio, eccetto quando si trovano in:

- (i) segregazione punitiva;
- (ii) aree abitative di ricovero medico;
- (iii) centri di salute mentale e aree abitative suddivise in celle e preposte all'osservazione dello stato mentale;
- (iv) alloggi di supervisione potenziata;
- (v) nido;
- (vi) aree abitative per adolescenti;
- (vii) aree abitative designate per detenuti di età compresa tra i 18 e i 21 anni; e
- (viii) aree abitative per detenute in stato di gravidanza.

(2) Ove i detenuti condannati siano alloggiati con altri in attesa di processo o giudizio nelle aree abitative elencate ai sottoparagrafi da (i) a (viii) del paragrafo (1) della presente suddivisione, questi andranno trattati come detenuti in attesa di processo o giudizio per tutti gli scopi diversi dall'alloggio.

(3) All'interno delle categorie di cui al paragrafo (1), si dovranno tenere separati e distanti tra loro i seguenti gruppi:

- (i) adulti di sesso maschile di età pari o superiore ai 22 anni;
- (ii) giovani di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 21 anni;
- (iii) minori di sesso maschile, dai 16 ai 17 anni;
- (iv) adulti di sesso femminile di età pari o superiore ai 22 anni;
- (ii) giovani di sesso femminile di età compresa tra i 18 e i 21 anni;
- (iii) minori di sesso femminile, dai 16 ai 17 anni.

(c) *Detenuti di età compresa tra i 18 e i 21 anni.*

(1) Entro il 15 ottobre 2015, il Dipartimento adotterà il requisito di cui al paragrafo (2) della sottodivisione (b) della presente sezione che prevede che i detenuti di età compresa tra i 18 e i 21 siano alloggiati separatamente e tenuti a distanza da quelli di età superiore ai 21 anni.

(2) L'alloggio dei detenuti di età compresa tra i 18 e i 21 anni dovrà offrire una programmazione adeguata all'età di riferimento. Entro il 1 agosto 2015, il Dipartimento fornirà al Board un piano per sviluppare una programmazione adeguata all'età di riferimento.

(d) *Prigionieri per reati civili.*

(1) I prigionieri non direttamente coinvolti in processi penali come detenuti o condannati e reclusi per altre ragioni, tra cui processi civili, oltraggio alla corte o in qualità di testimone chiave, andranno alloggiati separatamente e tenuti a distanza dagli altri prigionieri e, ove possibile, collocati in diversa struttura o ala. A questi andranno offerti tutti i diritti, privilegi e opportunità di cui godono gli altri prigionieri.

(2) All'interno della presente categoria, si dovranno tenere separati e distanti tra loro i seguenti gruppi:

- (i) adulti di sesso maschile di età pari o superiore ai 22 anni;
- (ii) giovani di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 21 anni;
- (iii) minori di sesso maschile, dai 16 ai 17 anni;
- (iv) adulti di sesso femminile di età pari o superiore ai 22 anni;
- (ii) giovani di sesso femminile di età compresa tra i 18 e i 21 anni;
- (iii) minori di sesso femminile, dai 16 ai 17 anni.

(e) *Confusione limitata.* Nulla di quanto contenuto nella presente sezione impedirà ai prigionieri appartenenti a categorie o gruppi diversi di ritrovarsi nella stessa area per uno scopo specifico tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività di intrattenimento, lezioni, visite dei referenti o necessità mediche.

(f) *Classificazione di sicurezza.*

(1) Il Dipartimento farà ricorso a un sistema di classificazione per raggruppare i prigionieri in base al livello minimo richiesto in termini di sorveglianza e sicurezza.

(2) Il sistema di classificazione dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

(i) Essere redatto per iscritto specificando gli obiettivi basilari, le categorie di classificazione, le variabili e i criteri utilizzati, le procedure adottate e le conseguenze specifiche per il prigioniero del collocamento in ciascuna categoria.

(ii) Includere almeno due categorie di classificazione.

(iii) Prevedere una classificazione iniziale all'ingresso nel sistema penitenziario. Tale

classificazione terrà conto solo delle informazioni reali relative al prigioniero che è possibile verificare.

(iv) Prevedere il coinvolgimento del prigioniero in ogni fase ricorrendo a un adeguato regolare processo.

(v) Ai prigionieri in regime di massima sicurezza saranno negati solo i diritti, i privilegi e le opportunità direttamente collegati al proprio stato e che non possono essere offerti in un momento o luogo diverso da quello degli altri prigionieri.

(vi) Predisporre meccanismi di revisione dei prigionieri in regime di massima sicurezza da attuare ad intervalli non superiori a quattro settimane per i detenuti e ad otto settimane per i prigionieri condannati.

§ 1-03 Igiene personale.

(a) *Protocollo.* Ogni struttura dovrà predisporre e mantenere ragionevoli standard di igiene personale dei prigionieri.

(b) *Doccia.*

(1) Le docce con acqua calda e fredda andranno rese disponibili a tutti i prigionieri su base giornaliera. È necessario attenersi alle norme per la temperatura dell'acqua calda della *American Public Health Association*. Conformemente ai requisiti sanitari della struttura, ai prigionieri può essere richiesto di fare una doccia su base periodica. La zona doccia deve essere pulita almeno una volta alla settimana.

(2) In deroga al paragrafo (1) della presente suddivisione, ai prigionieri confinati in regime di segregazione punitiva può essere negato l'accesso giornaliero alle docce in caso di condanne per infrazione dovute a cattiva condotta durante il tragitto da o verso la doccia o durante la doccia stessa, come riportato di seguito: per il primo reato, l'accesso alle docce può essere ridotto a cinque giorni a settimana per due settimane consecutive; per le condanne successive durante lo stesso confinamento in regime di segregazione punitiva, come riportato di seguito: per la seconda condanna, l'accesso alle docce può essere ridotto a tre giorni a settimana per un massimo di tre settimane consecutive; per la terza condanna, a tre giorni alla settimana per un massimo di quattro settimane consecutive; e per la quarta condanna, a tre giorni a settimana per la durata dell'attuale confinamento in regime di segregazione punitiva. Le disposizioni di cui al presente paragrafo (2) non si applicano ai prigionieri che fanno comparizione in tribunale durante i periodi caldi, quando l'accesso alle docce fredde protegge la salute dei prigionieri, né tanto meno alle detenute che hanno le mestruazioni.

(c) *Barba.*

(1) A tutti i prigionieri sarà permesso di radersi ogni giorno. Andrà fornita acqua calda sufficiente a consentire ai prigionieri di radersi con cura e comfort. Su richiesta, andranno forniti a spese del Dipartimento prodotti necessari per la rasatura che andranno mantenuti in condizioni sicure e sanitarie.

(2) In deroga al paragrafo (1) della presente suddivisione, ai detenuti confinati in regime di segregazione punitiva può essere negata la rasatura quotidiana - ad eccezione dei casi in cui fanno comparizione in tribunale - per condanne per infrazione dovute a cattiva condotta durante il tragitto da o verso la doccia o durante la doccia stessa, nel rispetto della programmazione di cui al paragrafo (b) (2) della presente sezione.

(d) *Taglio di capelli.*

(1) I capelli devono essere tagliati da persone in grado di usare strumenti da barbiere. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono incluse le seguenti figure:

- (i) barbieri con licenza;
- (ii) membri dello staff della struttura; e
- (iii) i prigionieri.

(2) Gli strumenti da barbiere devono essere mantenuti in condizioni igieniche sicure.

(e) *Acconciature.*

(1) Conformemente ai requisiti stabiliti dalla presente suddivisione, i prigionieri devono poter essere liberi di acconciare barba e capelli a qualsiasi lunghezza.

(i) Ai prigionieri assegnati a mansioni in aree preposte alla conservazione, preparazione, servizio o altra manipolazione di alimenti potrebbe essere richiesto di indossare una retina per capelli o altro copricapo.

(ii) Il Dipartimento potrebbe stabilire che determinate mansioni costituiscono un rischio per la sicurezza dei prigionieri con barba o capelli lunghi. I prigionieri che non vogliono o non sono in grado di rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla mansione andranno assegnati altrove.

(iii) Se durante l'ispezione della capigliatura dei prigionieri si riscontano parassiti, è necessario iniziare immediatamente il trattamento medico. In tali circostanze è consentito tagliare i capelli dei

prigionieri in base a ordine scritto di un medico e sotto la sua diretta supervisione.

(2) Quando la crescita o la rimozione dei capelli, barba inclusa, costituisce un problema di identificazione, si potrà scattare una nuova foto al prigioniero in questione.

(f) *Prodotti per la cura della salute personale.*

(1) Al momento dell'ingresso in struttura, tutti i prigionieri andranno provvisti - a spese del Dipartimento - di prodotti per la cura della salute personale tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- (i) sapone;
- (ii) spazzolino;
- (iii) dentifricio o polvere dentifricia;
- (iv) tazza;
- (v) carta igienica;
- (vi) asciugamano; e
- (vii) specchio in alluminio o plastica, a meno che questo non sia fissato nell'area abitativa.

(2) Oltre alle voci elencate nel paragrafo (1) della presente suddivisione, tutte le prigioniere andranno provviste - a spese del Dipartimento - dei necessari prodotti per l'igiene personale.

(3) Gli asciugamani devono essere cambiati almeno una volta a settimana a spese del Dipartimento. Tutti gli altri prodotti per la cura della salute personale consegnati ai sensi dei paragrafi (1) e (2) della presente suddivisione andranno riforniti o sostituiti a spese del Dipartimento secondo necessità.

(g) *Indumenti.*

(1) I prigionieri hanno diritto di indossare gli indumenti forniti dal Dipartimento secondo necessità. Tali indumenti devono essere lavati e riparati a spese del Dipartimento e devono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- (i) una maglietta;
- (ii) un paio di pantaloni;
- (iii) due set di indumenti intimi;
- (iv) due paia di calzini;
- (v) una coppia di calzature adatte; e
- (vi) un maglione o una felpa da indossare durante la stagione fredda.

(2) Il Dipartimento può richiedere che i prigionieri condannati indossino indumenti della struttura. All'atto dell'istituzione e dell'esercizio dei servizi per gli indumenti descritti al paragrafo (h)(2) della presente sezione, il Dipartimento potrà richiedere a tutti i prigionieri di indossare indumenti adatti alla stagione, tranne in caso di comparizione in tribunale; i prigionieri potranno indossare i indumenti descritti al paragrafo (3) della presente suddivisione. Gli indumenti della struttura che vengono forniti ai detenuti dovranno essere facilmente distinguibili da quello previsto per i prigionieri condannati. Gli indumenti della struttura andranno forniti, lavati e riparati a spese del Dipartimento.

(3) Finché il Dipartimento non istituisce e gestisce i servizi per gli indumenti descritti al paragrafo (h)(2) della presente sezione, i detenuti sono autorizzati a indossare indumenti diversi da quelli della struttura. Tra questi si intendono inclusi gli indumenti:

- (i) indossati dal prigioniero al momento dell'ingresso in struttura; e
- (ii) ricevuti dopo l'ingresso da qualsiasi fonte. Tali indumenti, scarpe incluse, possono essere nuovi o usati.
- (iii) Ai detenuti è permesso indossare tutti gli indumenti generalmente accettati in pubblico che non costituiscono una minaccia per la sicurezza della struttura.

(4) I prigionieri impiegati in mansioni lavorative o attività ricreative all'aperto che richiedono indumenti speciali devono essere provvisti di tali indumenti a spese del Dipartimento.

(5) All'atto dell'istituzione e dell'esercizio dei servizi per gli indumenti descritti al paragrafo (h)(2) della presente sezione, che richiedono a tutti i prigionieri di indossare gli indumenti della struttura, il Dipartimento dovrà fornire quanto segue a tutti i prigionieri in ingresso alla struttura:

- (i) due magliette;
- (ii) un paio di pantaloni;
- (iii) quattro set di indumenti intimi;
- (iv) quattro paia di calzini;
- (v) una coppia di calzature adatte; e
- (vi) un maglione o una felpa da indossare durante la stagione fredda.

(6) Richiedendo a tutti i prigionieri di indossare gli indumenti della struttura, il Dipartimento dovrà

fornirgli un cambio pulito ogni quattro giorni.

(h) *Servizi per gli indumenti.*

(1) Andrà fornito un servizio di lavanderia a spese del Dipartimento sufficiente a fornire ai prigionieri un cambio pulito degli indumenti personali o della struttura almeno due volte a settimana.

(2) Prima di richiedere ai detenuti di indossare gli indumenti della struttura, il Dipartimento deve stabilire e attivare:

(i) un servizio di lavanderia a spese del Dipartimento sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi (g)(5) e (6) della presente sezione, e

(ii) strutture di deposito sicure da cui poter recuperare tempestivamente gli indumenti personali dei prigionieri e pulirli per le comparizioni in tribunale, e recuperarli tempestivamente in seguito al rilascio dei prigionieri dallo stato di custodia detentiva.

(i) *Biancheria da letto.*

(1) Al momento dell'ingresso in struttura, tutti i prigionieri andranno provvisti - a spese del Dipartimento - di biancheria da letto tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

(i) due lenzuola;

(ii) un cuscino;

(iii) una federa;

(iv) un materasso;

(v) un coprimaterasso; e

(vi) coperte sufficienti a dare comfort e calore.

(2) Prima di essere consegnati, tutti gli articoli di biancheria da letto devono essere controllati per verificare la presenza eventuali danni e ripararli o pulirli, ove necessario.

(3) Le federe e le lenzuola devono essere pulite almeno una volta a settimana. Le coperte devono essere pulite almeno una volta ogni tre mesi. I materassi devono essere puliti almeno una volta ogni sei mesi.

(4) I materassi devono essere realizzati con materiali ignifughi. I coprimaterassi devono essere realizzati con materiali idrorepellenti e facilmente igienizzabili.

(5) Tutti gli indumenti e le coperte conservati all'interno della struttura devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza e igiene.

(j) *Aree abitative.*

(1) I prigionieri devono essere provvisti, a spese del Dipartimento, di una fornitura di scope, spazzolini, sapone in polvere, disinfettante e altri materiali sufficienti a pulire e mantenere in condizioni adeguate le aree abitative, eccetto nei casi controindicati dal personale medico. In tali circostanze, il Dipartimento dovrà adottare altre disposizioni per la pulizia di tali aree.

(2) Il Dipartimento provvederà alla pulizia periodica di tutte le aree abitative tra cui celle, livelli, sale ricreative e finestre, e alla derattizzazione e disinfestazione in tutte le aree abitative.

(3) Tutte le aree abitative devono essere provviste almeno dei seguenti dispositivi in quantità sufficiente a soddisfare ragionevoli norme di igiene personale dei prigionieri:

(i) lavandino con acqua calda e fredda;

(ii) WC; e

(iii) doccia con acqua calda e fredda.

§ 1-04 Sovraffollamento.

(a) *Protocollo.* I prigionieri non devono essere alloggiati in celle, stanze o dormitori a meno che non siano forniti di adeguati spazi e arredi.

(b) *Occupazione utente singolo.*

(1) Cella o camera progettata o classificata per uso singolo. Ospita un solo prigioniero.

(2) Ogni cella deve disporre di un WC, un lavabo con acqua potabile, un letto singolo e un contenitore richiudibile per gli effetti personali.

(3) L'area abitativa a cella singola deve disporre per ogni occupante di un tavolo/una scrivania disponibile all'uso per almeno 12 ore al giorno.

(c) *Occupazione multiutente.*

(1) Le aree ad occupazione multiutente devono disporre per ciascun occupante di un letto singolo, un contenitore richiudibile per gli effetti personali e un tavolo/una scrivania disponibile all'uso per almeno 12 ore al giorno.

(2) Le aree ad occupazione multiutente devono disporre di una superficie di minimo 60 piedi (18

metri) quadrati a persona nella zona notte.

(3) Le aree ad occupazione multiutente devono disporre come minimo di servizi igienici e doccia utilizzabili da 8 prigionieri e un lavandino utilizzabile da 10 prigionieri. I servizi igienici devono poter essere utilizzati senza assistenza del personale H24.

(4) Le aree ad occupazione multiutente devono disporre di uno spazio ricreativo che sia fisicamente e acusticamente separato ma immediatamente adiacente e accessibile alla zona notte, ad eccezione delle celle progettate/classificate per ospitare due o più occupanti e aperte entro il 1 gennaio 2000.

(5) Le aree ad occupazione multiutente non possono ospitare oltre:

(i) 50 detenuti;

(ii) 60 prigionieri condannati. Il sottoparagrafo si applica a tutte le aree ad occupazione multipla aperte dal 1 luglio 1985.

§ 1-05 Reclusione a cella chiusa.

(a) *Protocollo.* Il tempo trascorso dai prigionieri in cella dovrebbe essere ridotto al minimo e richiesto solo quando necessario per la sicurezza della struttura. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai prigionieri confinati in regime di segregazione punitiva o nelle unità di malattie infettive per ragioni mediche.

(b) *Reclusione non volontaria in cella chiusa.* A nessun prigioniero sarà richiesto di rimanere confinato in cella se non per i seguenti scopi:

(1) Di notte, per la conta o il riposo, per un massimo di otto ore in un intervallo di 24 ore;

(2) Durante il giorno, per la conta o altra attività necessaria alla struttura effettuabile solo con i prigionieri reclusi in cella chiusa, per un massimo di due ore in un intervallo di 24 ore. L'intervallo può essere esteso ove necessario ai fini di completamento della conta. Il presente paragrafo non si applica ai prigionieri confinati in alloggi di supervisione potenziata, che possono essere chiusi durante il giorno per un massimo di nove ore in un intervallo di 24 ore.

(c) *Reclusione opzionale in cella chiusa.*

(1) I prigionieri devono avere la possibilità di restare chiusi in cella durante i periodi di reclusione in cella aperta. Su richiesta, i prigionieri che scelgono di restare chiusi in cella all'inizio dell'intervallo di reclusione in cella aperta, della durata di almeno due ore, potranno rimanere in cella dopo la prima metà di tale intervallo. In questo frangente, i prigionieri che hanno scelto di rimanere in cella verranno rinchiusi su richiesta.

(2) Il Dipartimento può negare la reclusione opzionale in cella chiusa a un prigioniero sottoposto a osservazione dello stato mentale qualora uno psichiatra/psicologo stabilisca per iscritto che tale regime detentivo costituisce una seria minaccia per la sicurezza del prigioniero. La decisione di negare la reclusione opzionale in cella chiusa andrà rivista ogni dieci giorni - includendo una dichiarazione scritta dei risultati - da parte di uno psichiatra/psicologo. Le decisioni prese da uno psichiatra/psicologo secondo quanto disposto dalla presente suddivisione si baseranno sul consulto personale con il prigioniero.

(d) *Programmazione.* Ogni struttura è tenuta a mantenere e distribuire a tutti i prigionieri o ad affiggere in ogni area abitativa la rispettiva programmazione di reclusione a cella aperta, compreso l'intervallo per ogni periodo soggetto a tale regime detentivo in cui i prigionieri possono esercitare le opzioni previste dal paragrafo (c)(1) della presente suddivisione.

§ 1-06 Attività ricreative.

(a) *Protocollo.* Le attività ricreative sono essenziali per mantenersi in buona salute e contribuiscono a ridurre le tensioni all'interno di una struttura. I prigionieri devono disporre di adeguate opzioni ricreative al chiuso e all'aperto.

(b) *Aree ricreative.* Le aree ricreative, al chiuso e all'aperto, di dimensioni sufficienti a soddisfare i requisiti della presente sezione, devono essere stabilite e mantenute da ciascuna struttura. Le aree ricreative all'aperto devono consentire l'accesso diretto alla luce del sole e all'aria.

(c) *Programmazione attività ricreative.* I periodi destinati alle attività ricreative devono essere di almeno un'ora; in tal senso, verrà conteggiato soltanto il tempo trascorso nell'area ricreativa. Le attività ricreative devono essere disponibili sette giorni su sette nell'area ricreativa all'aperto, tranne in caso di maltempo, quando si utilizzeranno quelle al chiuso.

(d) *Attrezzature ricreative.*

(1) Il Dipartimento mette a disposizione dei prigionieri una quantità adeguata di attrezzature durante

il periodo di attività ricreative.

(2) Su richiesta, ogni struttura fornirà ai prigionieri un vestiario adeguato e in condizioni decenti, tra cui cappotto, cappello e guanti, quando partecipano ad attività ricreative all'aperto in condizioni di freddo o umidità.

(e) *Attività ricreative all'interno dell'area abitativa.*

(1) Ai prigionieri sarà concesso di svolgere attività ricreative nei corridoi, livelli detentivi, sale ricreative e singole unità abitative. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono incluse le seguenti attività ricreative:

- (i) giochi da tavolo;
- (ii) programmi di esercizio; e
- (iii) attività artistiche e artigianali.

(2) Le attività ricreative che si svolgono nei corridoi, livelli detentivi, sale ricreative e singole unità abitative devono adottare, senza soddisfare, i requisiti stabiliti dalla sottodivisione (c) della presente sezione.

(f) *Attività ricreative per detenuti nelle unità di malattie infettive.* In alternativa alle attività ricreative fuori cella, il Dipartimento, in consultazione con gli operatori sanitari, può fornire ai prigionieri confinati per ragioni mediche nelle unità di malattie infettive delle adeguate attrezzature ricreative e materiali per attività ricreative in cella. A tali detenuti il Dipartimento offrirà un accesso quotidiano a pubblicazioni come ad esempio giornali, libri e riviste, che saranno resi disponibili nelle sei (6) lingue più comunemente parlate dalla popolazione carceraria.

(g) *Attività ricreative per prigionieri in regime di segregazione.* I prigionieri confinati in regime di stretta custodia o segregazione punitiva dovranno essere autorizzati a svolgere attività ricreative ai sensi delle disposizioni della sottodivisione (c) della presente sezione.

(h) *Limitazione d'accesso alle attività ricreative.* L'accesso dei prigionieri alle attività ricreative può essere negato per un massimo di cinque giorni solo a seguito di condanna per infrazione dovuta a cattiva condotta durante il tragitto da o verso l'attività ricreativa o durante la stessa.

§ 1-07 Religione.

(a) *Protocollo.* Ai prigionieri è concesso il diritto illimitato di abbracciare ogni credo religioso e di aderire in qualità di membro ad ogni gruppo o organizzazione religiosa, così come di astenersi dalla pratica di ogni credo religioso. Al prigioniero è concessa la facoltà di cambiare la propria affiliazione religiosa.

(b) *Pratica del credo religioso.*

(1) I prigionieri hanno il diritto di praticare il proprio credo religioso in modo tale da non costituire un chiaro ed evidente pericolo per la sicurezza o la salvaguardia della struttura.

(2) A nessun dipendente o agente del Dipartimento o di qualsiasi programma di volontariato è consentito fare proselitismo o tentare di convertire i prigionieri, né ai prigionieri sarà imposta o scoraggiata la pratica di qualsiasi credo religioso.

(3) A tutti i prigionieri saranno riconosciute pari condizioni e tutele nella pratica del proprio credo religioso, fatti salvi i casi in cui tale pratica risulti indebitamente deleteria per la normale routine della struttura.

(c) *Attività religiose di gruppo.*

(1) Conformemente alle disposizioni della suddivisione (a) della presente sezione, a tutti i prigionieri sarà consentito aggregarsi a fini di culto e di altre attività religiose, ad eccezione dei prigionieri confinati per motivi medici nelle unità di malattie infettive.

(2) Ogni struttura metterà a disposizione dei prigionieri un'area di aggregazione preposta al culto e ad altre attività religiose. Conformemente alle disposizioni del paragrafo (b)(1) della presente sezione, tale area sarà resa disponibile ai prigionieri in base alle liturgie dei rispettivi credi religiosi.

(d) *Consulenti religiosi.*

(1) Ai fini della presente sezione, il termine "consulente religioso" indica un soggetto appoggiato e riconosciuto dalla rispettiva autorità religiosa.

(2) Ai consulenti religiosi sarà consentito officiare attività religiose di gruppo autorizzate ai sensi della suddivisione (c) della presente sezione. In assenza di un consulente religioso disponibile, un prigioniero membro di un gruppo religioso potrà officiare le relative attività religiose.

(3) Conformemente alle disposizioni del paragrafo (b)(1) della presente sezione, ai prigionieri sarà consentito conferire in privato con il proprio consulente religioso durante i periodi di reclusione a cella

aperta.

(e) *Celebrazione di feste e festività religiose.* Conformemente alle disposizione del paragrafo (b)(1) della presente sezione, ai prigionieri sarà consentito celebrare feste e festività religiose in maniera individuale e collettiva.

(f) *Regimi alimentari religiosi.* Ai prigionieri è riconosciuta una ragionevole osservanza dei regimi alimentari e periodi di digiuno sanciti della propria religione. Ogni struttura offrirà ai prigionieri generi alimentari sufficienti per conformarsi alle rispettive prescrizioni religiose in materia di cibo.

(g) *Oggetti religiosi.* Conformemente alle disposizione del paragrafo (b)(1) della presente sezione, ai prigionieri sarà consentito indossare e possedere medagliette e altri oggetti religiosi, compresi indumenti e copricapi.

(h) *Pratica del credo religioso per prigionieri in regime di segregazione.*

(1) Ai prigionieri confinati in regime di segregazione amministrativa o punitiva non sarà interdetta la pratica del proprio credo religioso, comprese le opportunità di cui alle suddivisioni da (d) a (g) della presente sezione.

(2) Ai prigionieri in regime di stretta custodia o segregazione punitiva sarà consentito partecipare alle attività religiose di gruppo solo previa adozione di apposite misure di sicurezza nei confronti di loro stessi e degli altri prigionieri.

(i) *Riconoscimento di gruppi e organizzazioni religiose.*

(1) È prevista la compilazione di un elenco di tutti i gruppi e le organizzazioni religiose riconosciuti dal Dipartimento. Tale elenco sarà redatto in lingua spagnola e inglese e sarà distribuito a tutti i nuovi prigionieri entranti o affisso in ogni area abitativa.

(2) Ogni struttura stilerà un elenco dei consulenti religiosi di ciascun gruppo e organizzazione (ove presenti), annotando i luoghi e gli orari di raduno previsti dalla liturgia di ogni religione. Tale elenco sarà redatto in lingua spagnola e inglese e sarà distribuito a tutti i nuovi prigionieri entranti o affisso in ogni area abitativa.

(3) I prigionieri che desiderano praticare il credo di un gruppo o di un'organizzazione religiosa ancora non riconosciuti dovranno presentare richiesta presso il Dipartimento.

(4) Nel valutare le richieste pervenute ai sensi del paragrafo (3) della presente suddivisione sarà opportuno considerare i seguenti fattori, *inter alia*, come indicativi di un effettivo fondamento religioso alla base di un credo:

(i) l'esistenza di una significativa letteratura a sostegno del credo relativo al principio religioso;

(ii) l'esistenza di un culto formale e organizzato testimoniata da un gruppo organico, riconoscibile e accomunato dal medesimo credo;

(iii) l'esistenza di un'associazione informale di persone accomunate dai medesimi valori etici, morali o intellettuali a sostegno del credo; oppure

(iv) una profonda e sincera convinzione del prigioniero nei confronti del credo in questione.

(5) Nel valutare le richieste pervenute ai sensi del paragrafo (3) della presente suddivisione, i seguenti fattori non risulteranno indicativi dell'assenza di fondamento alla base di un credo:

(i) il credo è condiviso da un ristretto numero di persone;

(ii) il credo è di origine recente;

(iii) il credo non è basato sulla nozione di un Essere Supremo o suo equivalente; oppure

(iv) il credo risulta impopolare o controverso.

(6) Nel valutare le richieste pervenute ai sensi del paragrafo (3) della presente suddivisione, ai prigionieri sarà consentito addurre prove a sostegno del fondamento religioso del proprio credo.

(7) Qualora la richiesta di un prigioniero presentata ai sensi del paragrafo (i)(3) della presente suddivisione venga respinta, si applicherà la procedura illustrata ai paragrafi (1) e (3) della presente suddivisione.

(j) *Restrizioni alla pratica del credo religioso.*

(1) Ogni risoluzione volta a limitare la pratica del credo religioso da parte di qualsiasi prigioniero dovrà essere resa per iscritto e specificare fatti e motivazioni alla base di tale risoluzione. Una copia di tale risoluzione, con annessa procedura di ricorso, sarà trasmessa al Board e ad ogni altro soggetto coinvolto in tale risoluzione entro 24 ore dall'emissione della stessa.

(2) La risoluzione deve fondarsi su azioni specifiche commesse dal prigioniero durante la pratica del proprio credo religioso che comportino un grave e immediato pericolo per la sicurezza e la salvaguardia della struttura. Prima di qualsiasi risoluzione, al prigioniero sarà trasmessa una notifica scritta contenente le accuse specifiche con i nomi e le dichiarazioni rese dalle parti accusatorie, alla quale avrà facoltà di

rispondere.

(3) Ogni soggetto coinvolto nella risoluzione emessa ai sensi della presente suddivisione potrà impugnare tale risoluzione innanzi al Board.

(i) Il soggetto coinvolto nella risoluzione dovrà notificare in forma scritta al Board e al Dipartimento la propria volontà di impugnare tale risoluzione.

(ii) Il Dipartimento e qualsiasi soggetto coinvolto da una risoluzione potranno sottoporre all'attenzione del Board ogni materiale di rilevanza in aggiunta alla risoluzione scritta.

(iii) Il Board o suo incaricato emetterà una decisione scritta sul ricorso entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di riesame.

§ 1-08 Accesso a tribunali e servizi legali.

(a) *Protocollo.* Ai prigionieri è consentito accedere a tribunali, avvocati, consulenti legali e materiale giuridico.

(b) *Procedimenti giudiziari e amministrativi.*

(1) I prigionieri non subiranno alcuna restrizione nel comunicare con tribunali o agenzie amministrative circa i rispettivi procedimenti civili o penali, fatta salva l'eventuale ordinanza del giudice.

(2) Ai prigionieri sarà garantito un trasporto tempestivo per quanto concerne le comparizioni presso tribunali o agenzie amministrative. I veicoli adibiti al trasporto di prigionieri devono soddisfare ogni requisito di sicurezza e di controllo offrendo un adeguato livello di aerazione, luminosità e comfort.

(c) *Consulenza legale.*

(1) I prigionieri non subiranno alcuna restrizione nel comunicare con gli avvocati. Il fatto che un prigioniero sia rappresentato da un avvocato non costituisce motivo sufficiente per interdirla la comunicazione con altri avvocati. Ogni avvocato debitamente identificato può fare visita a qualsiasi prigioniero previo consenso di quest'ultimo.

(i) Al fine ottenere un pass per la struttura, un avvocato potrebbe essere tenuto a qualificarsi al cospetto di un agente preposto presso l'ufficio centrale del Dipartimento. Il pass consentirà all'avvocato di fare visita a qualsiasi prigioniero trattenuto in custodia detentiva dal Dipartimento.

(ii) Al Dipartimento sarà consentito richiedere solo le credenziali comunemente in possesso di qualsiasi avvocato.

(2) Il Dipartimento potrà limitare le visite di qualsiasi avvocato difensore o avvocato d'ufficio per i prigionieri sottoposti a perizia psichiatrica su ordinanza del tribunale.

(3) La riservatezza delle visite tra prigionieri e avvocati sarà tutelata ai sensi delle disposizioni del 40 RCNY § 1-09. Le visite da parte di un legale saranno consentite per almeno otto ore al giorno dalle 08.00 alle 20.00. Nei giorni lavorativi, le otto ore saranno suddivise dalle 08.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 20.00. Il Dipartimento provvederà a conservare ed esporre in ogni struttura l'orario per le visite da parte di un legale.

(4) La corrispondenza tra prigionieri e avvocati non subirà ritardi, manomissioni o interferenze di alcun tipo, fatto salvo quanto previsto dal 40 RCNY § 1-11.

(5) Le comunicazioni telefoniche tra prigionieri e avvocati manterranno un carattere di riservatezza ai sensi delle disposizioni del 40 RCNY § 1-10.

(d) *Accesso ai coimputati.* Su ragionevole richiesta, saranno consentite regolari visite tra un detenuto e tutti i suoi eventuali coimputati che acconsentano a tali visite. Qualora un coimputato si trovasse in regime di detenzione carceraria, il Dipartimento può richiedere la presenza di un avvocato difensore avvalendosi della modalità teleconferenza, ove disponibile.

(e) *Assistenti dell'avvocato.*

(1) Gli studenti di giurisprudenza, praticanti e altro personale di assistenza operante sotto la supervisione di un avvocato facente le veci di un prigioniero avranno facoltà di comunicare con il prigioniero a mezzo postale, telefonicamente e di persona, con lo stesso effetto e le medesime condizioni ottenuti dall'avvocato nell'esercizio della sua rappresentanza. Gli studenti di giurisprudenza, praticanti e altro personale di supporto operante sotto la supervisione di un avvocato contattato da un prigioniero avranno facoltà di comunicare con il prigioniero a mezzo postale, telefonicamente e di persona, con lo stesso effetto e le medesime condizioni ottenuti dall'avvocato.

(2) Al fine di ottenere un pass per la struttura, gli assistenti potrebbero essere tenuti a esibire una lettera di presentazione scritta dall'avvocato al cospetto di un agente preposto presso l'ufficio centrale del Dipartimento. Non è consentito rifiutare un pass sulla base di un qualsiasi motivo elencato al 40 RCNY § 1-09(h)(1).

(3) Il pass consentirà all'assistente di espletare le mansioni elencate alla suddivisione (e) della presente sezione. Qualora determinate azioni dell'assistente legale costituiscano una minaccia alla sicurezza e salvaguardia della struttura, si procederà con la revoca del pass. Questa risoluzione sarà adottata secondo i requisiti procedurali dei paragrafi (2), (4) e (5) della suddivisione (h) del 40 RCNY § 1-09.

(f) *Biblioteche di giurisprudenza.* Ogni struttura dovrà dotarsi di una biblioteca di giurisprudenza adeguatamente servita e ben fornita.

(1) La biblioteca di giurisprudenza dovrà posizionarsi in un'area separata e in sufficiente assenza di rumore e movimento, con spazio e luminosità adeguati a consentire l'attività di ricerca e consultazione.

(2) Ogni biblioteca di giurisprudenza sarà aperta per un minimo di cinque giorni settimanali, compreso almeno un giorno durante il weekend. Durante ogni giorno di apertura:

(i) nelle strutture con oltre 600 prigionieri, ogni biblioteca di giurisprudenza dovrà essere operativa per un minimo di dieci ore, almeno otto delle quali durante l'orario di reclusione in cella aperta;

(ii) nelle strutture con un numero inferiore o uguale a 600 prigionieri, ogni biblioteca di giurisprudenza dovrà essere operativa per un minimo di otto ore e mezza, almeno sei ore e mezza delle quali durante l'orario di reclusione in cella aperta ;

(iii) in tutte le strutture, la biblioteca di giurisprudenza sarà operativa per almeno tre ore comprese tra le 18.00 e le 22.00; e

(iv) la biblioteca di giurisprudenza sarà aperta ai prigionieri durante ogni festività coincidente con le normali giornate di apertura, ad eccezione di 1 gennaio, 4 luglio, Ringraziamento e Natale. La biblioteca di giurisprudenza potrà rimanere chiusa in occasione di festività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che i servizi bibliotecari risultino accessibili durante una delle due giornate della stessa settimana durante la quale la biblioteca è normalmente chiusa. La biblioteca di giurisprudenza sarà operativa per almeno otto ore durante le festività nelle quali rimarrà aperta. Non è consentito apportare modifiche agli orari della biblioteca di giurisprudenza senza previa notifica scritta al Board of Correction, da trasmettersi con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla sua presunta entrata in vigore.

(3) L'orario della biblioteca di giurisprudenza sarà pianificato in modo tale da consentire l'accesso ai prigionieri in quelle ore del giorno durante le quali non sono previsti altri impegni, come ad esempio attività ricreative, vettovagliamento, pasti, istruzione, visite mediche, ecc. In assenza di tale condizione, ai prigionieri sarà concessa un'altra occasione per frequentare la biblioteca di giurisprudenza in un successivo momento della giornata.

(4) A ciascun prigioniero sarà consentito l'accesso alla biblioteca di giurisprudenza per almeno due ore al giorno nelle giornate di apertura. Sarà possibile ottenere una proroga dell'orario su richiesta e secondo necessità, tempo e spazio permettendo. In tale frangente sarà assegnata la priorità ai prigionieri che hanno immediato bisogno di una proroga dell'orario, come ad esempio i prigionieri sotto processo o con scadenze giudiziarie imminenti.

(5) Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo (f)(4), ai prigionieri che per motivi medici alloggiano nelle unità di malattie infettive potrà essere interdetto l'accesso alla biblioteca di giurisprudenza. Al fine di consentire delle ricerche legali efficaci, sarà comunque proposta un'alternativa per accedere al materiale giuridico.

(6) Per i prigionieri in regime di segregazione punitiva o in alloggi di supervisione potenziata, gli orari di accesso alla biblioteca di giurisprudenza potranno essere ridotti o soppressi purché risulti comunque disponibile un'alternativa per accedere al materiale giuridico e compiere ricerche efficaci.

(7) In ogni struttura e su base almeno trimestrale si svolgeranno delle lezioni di orientamento alla ricerca legale rivolte ai prigionieri della struttura generale. Per i prigionieri residenti nelle aree speciali, i materiali propedeutici alla ricerca legale saranno resi disponibili su richiesta.

(8) Il Dipartimento presenterà al Board un rapporto annuale che illustri in dettaglio le risorse disponibili presso la biblioteca di giurisprudenza di ciascuna struttura, compresi un elenco di titoli e date di tutti i testi e le pubblicazioni a carattere giuridico e il numero, le qualifiche e gli orari degli assistenti legali anglofoni e ispanofoni.

(g) *Documenti e materiali giuridici.*

(1) Ogni biblioteca giuridica sarà provvista di sufficienti materiali di ricerca e consultazione sottoposti a regolare aggiornamento e integrazione, da rimpiazzarsi tempestivamente in caso di smarrimento o danneggiamento.

(2) Ai prigionieri sarà garantito ragionevole accesso a macchine da scrivere, programmi di videoscrittura dedicati e fotocopiatrici allo scopo di allestire documentazione legale. A tal fine sarà fornito

ai prigionieri un adeguato numero di macchine da scrivere, programmi di videoscrittura dedicati e fotocopiatrici.

(3) I prigionieri potranno acquistare apposito materiale da cancelleria tra cui penne, blocchetti e carta legale. Per i prigionieri in condizioni di indigenza, le spese per l'acquisto del materiale saranno a carico del Dipartimento.

(4) La modulistica legale non contrassegnata comunemente utilizzata dai prigionieri sarà resa disponibile. Ad ogni prigioniero sarà consentito utilizzare o copiare questi moduli per il proprio uso personale.

(h) *Personale bibliotecario.*

(1) Per l'intero orario di apertura, ogni biblioteca giuridica sarà gestita da uno o più coordinatori giuridici esperti in estrazione civile che assisteranno i prigionieri nell'allestimento della documentazione legale. In caso di assenza prolungata del/i coordinatore/i regolarmente assegnato/i sarà comunque offerta un'analoga copertura in termini di consulenza giuridica.

(2) Ogni biblioteca di giurisprudenza sarà provvista di un adeguato numero di agenti penitenziari in pianta stabile opportunamente informati su ogni procedura interna alla biblioteca.

(3) L'utilizzo della biblioteca di giurisprudenza da parte dei prigionieri ispanofoni sarà coadiuvato da personale con ottima padronanza della lingua spagnola secondo necessità.

(i) *Numero di documenti e materiale di consultazione.*

(1) Ai prigionieri sarà consentito acquistare e ricevere testi giuridici e analogo materiale di consultazione da qualsiasi fonte.

(2) Pur essendo previste delle ragionevoli norme con eventuali perquisizioni per regolamentare il possesso di tali materiali in cella, in nessuna circostanza i documenti, libro di testo e appunti dei prigionieri saranno indebitamente letti o confiscati dal personale penitenziario senza previo e regolare mandato. In caso di celle con spazio limitato sarà prevista un'alternativa per riporre in modo sicuro il materiale giuridico in un altro punto della struttura, a condizione che il prigioniero faccia regolare uso del suddetto materiale.

(j) *Accesso limitato alla biblioteca di giurisprudenza.*

(1) Un prigioniero potrà essere allontanato dalla biblioteca di giurisprudenza qualora dovesse compromettere la normale operatività della stessa o fraintenderne gli usi previsti. Un prigioniero potrà essere espulso dalla biblioteca di giurisprudenza per più della restante parte di un turno bibliotecario e soltanto per un'infrazione disciplinare commessa all'interno della biblioteca stessa.

(2) Ogni risoluzione volta a limitare il diritto di accesso alla biblioteca di giurisprudenza di un prigioniero sarà presentata in forma scritta e comprensiva di fatti e motivi specifici alla base della stessa. Una copia di tale risoluzione, con annessa procedura di ricorso, sarà trasmessa al Board e ad ogni altro soggetto coinvolto in tale risoluzione entro 24 ore dall'emissione della stessa.

(3) Per garantire una ricerca legale efficace ai prigionieri espulsi dalla biblioteca sarà previsto un accesso alternativo ai materiali giuridici. Su richiesta, un coordinatore giuridico farà visita a ogni prigioniero espulso per accertare le sue esigenze didattiche.

(4) Ogni soggetto coinvolto nella risoluzione emessa ai sensi della presente suddivisione (j) potrà impugnare tale risoluzione innanzi al Board.

(i) Il soggetto coinvolto in una risoluzione dovrà notificare in forma scritta al Board e al Dipartimento la propria volontà di impugnare tale risoluzione.

(ii) Il Dipartimento e qualsiasi soggetto coinvolto da una risoluzione potranno sottoporre all'attenzione del Board ogni materiale di rilevanza in aggiunta alla risoluzione scritta.

(iii) Il Board o suo incaricato emetterà una decisione scritta sul ricorso entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di riesame.

§ 1-09 Visite.

(a) *Protocollo.* A tutti i detenuti è concesso ricevere visite personali in sufficiente durata e numero. Il mantenimento delle relazioni personali con l'ambito sociale e familiare e le relative reti di supporto è fondamentale per il conseguimento di risultati positivi sia durante il periodo di confinamento che al reintegro del detenuto. Le visite da parte di amici e familiari svolgono un ruolo importante per la capacità di un detenuto nel preservare tali legami e dovranno quindi essere incentivate e agevolate dal Dipartimento. Il Board riconosce inoltre che, per un detenuto, il concetto di "famiglia" può non ridursi ai semplici legami biologici o a quelli legalmente riconosciuti, come nel caso di matrimoni o adozioni. Pertanto, il termine "famiglia", così come compare nella presente suddivisione, sarà inteso in

un'accezione più ampia per rispecchiare la diversità delle strutture familiari e la vasta gamma di relazioni suscettibili di instaurare un legame di intimità tra un detenuto e gli altri. Si intendono pertanto inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: partner sentimentali, padrini/madrine e figliocci, patrigni/matrigne attuali e precedenti, figli, fratelli/sorelle e i soggetti che sono legati al detenuto da un'attuale o precedente unione domestica, vincolo di affidamento, unione civile o convivenza.

(b) *Aree di visita e di attesa.*

(1) Ogni struttura provvederà ad allestire e mantenere un'area di visita con dimensioni sufficienti a soddisfare i requisiti esposti nella presente sezione.

(2) L'area di visita sarà progettata in modo da consentire il contatto fisico tra prigionieri e visitatori ai sensi della suddivisione (f) della presente sezione.

(3) Il Dipartimento farà quanto in suo potere per ridurre al minimo il tempo di attesa dei visitatori. Ai visitatori sarà chiesto di attendere all'esterno della struttura solo in presenza di adeguato riparo e in ottemperanza ai requisiti del paragrafo (b)(4) della presente sezione.

(4) Ogni area di attesa e di visita metterà a disposizione dei visitatori i più basilari comfort inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

(i) sedute sufficienti per tutti i visitatori;

(ii) accesso a servizi igienici e acqua potabile per l'intero periodo di attesa e di visita;

(iii) accesso a distributori automatici di cibo e bevande in un determinato momento durante il periodo di attesa o di visita; e

(iv) accesso a personale dipendente o volontario ispanofono in un determinato momento durante il periodo di attesa o di visita. Ogni regolamento, normativa e orario di visita sarà chiaramente esposto in lingua inglese e spagnola nelle aree di attesa e di visita in ogni struttura.

(5) Il Dipartimento farà quanto in suo potere per adibire l'esterno della struttura ad area di visita durante i mesi a clima caldo.

(c) *Orario di visita.*

(1) Gli orari di visita potranno variare in base alle programmazioni delle singole strutture, pur dovendo comunque soddisfare i seguenti requisiti minimi per i detenuti:

(i) dal lunedì al venerdì. Le visite saranno consentite per almeno tre giorni e almeno tre ore consecutive comprese tra le 09.00 e le 17.00. Le visite saranno consentite per almeno due serate e almeno tre ore consecutive comprese tra le 18.00 e le 22.00.

(ii) sabato e domenica. Le visite saranno consentite in entrambi i giorni per almeno cinque ore consecutive comprese tra le 09.00 e le 20.00.

(2) Gli orari di visita potranno variare in base alla programmazione delle singole strutture, pur dovendo comunque soddisfare i seguenti requisiti minimi per i prigionieri condannati:

(i) dal lunedì al venerdì. Le visite saranno consentite per almeno una serata e almeno tre ore consecutive comprese tra le 18.00 e le 22.00.

(ii) sabato e domenica. Le visite saranno consentite in entrambi i giorni per almeno cinque ore consecutive comprese tra le 09.00 e le 20.00.

(3) La programmazione delle visite di ogni struttura sarà disponibile presso l'ufficio centrale del Dipartimento o la struttura stessa.

(4) Le visite dureranno almeno un'ora. Questo periodo di tempo avrà inizio solo a partire dall'incontro tra il prigioniero e il visitatore in sala visite.

(5) I prigionieri condannati hanno diritto ad almeno due visite settimanali, almeno una delle quali serale o durante il weekend, a scelta del prigioniero condannato. I detenuti hanno diritto ad almeno tre visite settimanali, almeno una delle quali serale o durante il weekend, a scelta del detenuto. Le visite da parte di soggetti opportunamente qualificati come fornitori di servizi o assistenza tra cui legali, dottori, consulenti religiosi, pubblici ufficiali, psicologi, consulenti e rappresentanti dei mezzi di informazione non saranno conteggiate come visite standard.

(6) Non saranno imposti limiti al numero di visite da parte di uno specifico visitatore o categoria di visitatori.

(7) In aggiunta al numero minimo di visite sancito ai paragrafi (1), (2) e (5) della presente suddivisione, saranno previste visite supplementari nei casi che sottendono esigenze speciali tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, situazioni di emergenza e situazioni che implicano spostamenti a lunga distanza.

(8) Ai prigionieri sarà consentito visitare almeno tre visitatori alla volta, il cui numero massimo sarà stabilito dalla struttura.

(9) Ai visitatori sarà consentito visitare almeno due prigionieri alla volta, il cui numero massimo sarà stabilito dalla struttura.

(10) Se imposto dalla carenza di spazio, una struttura avrà facoltà di ridurre a quattro elementi il numero totale di persone in qualsiasi gruppo di visitatori o prigionieri. Tale restrizione sarà abolita nei casi che sottendono esigenze speciali incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, situazioni di emergenza e situazioni che implicano spostamenti a lunga distanza.

(d) *Visita iniziale.*

(1) Ogni detenuto ha il diritto di ricevere una visita senza possibilità di contatto fisico entro 24 ore dal proprio ingresso nella struttura.

(2) Se entro 24 ore dall'arrivo del detenuto non dovesse essere riconosciuto un periodo di visita secondo le modalità sancite dal paragrafo (c)(1) della presente sezione, saranno presi provvedimenti per garantire la disponibilità della visita iniziale ai sensi della presente suddivisione.

(e) *Identificazione e registrazione dei visitatori.*

(1) Conformemente alle disposizioni della presente suddivisione, ad ogni soggetto debitamente identificato sarà concesso fare visita al prigioniero previo consenso dello stesso.

(i) Il prigioniero verrà informato preventivamente circa l'identità dell'eventuale visitatore.

(ii) Il rifiuto da parte di un prigioniero di incontrare un determinato visitatore non influirà in alcun modo sul diritto dello stesso di incontrare ogni altro visitatore o sulla sua facoltà di incontrare in un secondo momento il visitatore inizialmente respinto.

(2) Ogni visitatore sarà tenuto a compilare il registro delle visite con i seguenti dati:

(i) il proprio nome;

(ii) il proprio indirizzo;

(iii) la data;

(iv) l'ora di ingresso;

(v) il nome del/i prigioniero/i da visitare; e

(vi) l'ora di uscita.

(3) Ogni eventuale visitatore di età inferiore a 16 anni sarà tenuto a compilare (personalmente o per interposta persona) il registro delle visite con i seguenti dati:

(i) le informazioni richieste al paragrafo (2) della presente suddivisione;

(ii) la propria età; e

(iii) il proprio nome, indirizzo e numero di telefono dei genitori o tutori legali.

(4) Il registro delle visite avrà carattere di riservatezza e le informazioni ivi contenute non saranno lette o divulgate a personale extra-dipartimentale, fatte salve le disposizioni contrarie dello Statuto Comunale o conseguenti a espressa richiesta da parte di un'autorità giudiziaria ufficiale. Il Dipartimento conserverà l'apposita documentazione corredata da descrizioni complete e dettagliate di tali richieste.

(5) Prima di fare visita a un prigioniero, ogni visitatore di età inferiore a 16 anni potrà avere l'obbligo di farsi accompagnare da un soggetto di almeno 18 anni e di produrre un permesso, orale o scritto, da parte di un genitore o tutore legale a favore della visita in questione.

(6) Il Dipartimento avrà facoltà di adottare procedure alternative per le visite condotte da soggetti di età inferiore a 16 anni. Tali procedure, che dovranno risultare in linea con il protocollo del paragrafo (e) (5) della presente suddivisione, saranno trasmesse al Board per approvazione.

(f) *Visite con possibilità di contatto fisico.* Il contatto fisico sarà consentito tra ciascun detenuto e i relativi visitatori. Le forme di contatto fisico consentite includono un breve scambio di baci e abbracci tra il detenuto e il visitatore sia all'inizio che alla fine del periodo di visita. Ai detenuti sarà consentito abbracciare o stringere a sé i bambini facenti parte della propria famiglia di età uguale o inferiore a quattordici (14) anni per l'intero periodo di visita, ferma restando la facoltà del Dipartimento di limitare tale concessione ad un bambino per volta. Ai detenuti sarà inoltre consentito stringere la mano dei rispettivi visitatori per l'intero periodo di visita, ferma restando la facoltà del Dipartimento di limitare tale concessione con l'introduzione di un divisorio non più grande di sei (6) pollici/quindici (15) cm. Le disposizioni della presente suddivisione non risultano applicabili ai detenuti che alloggiano nelle unità di malattie infettive per motivi medici. Per i detenuti confinati in regime di supervisione potenziata, il Dipartimento avrà facoltà di imporre determinate restrizioni sulle visite che prevedono il contatto fisico ai sensi di procedure e linee guida di cui al 40 RCNY § 1-16.

(g) *Sicurezza e sorveglianza durante le visite.*

(1) Per tutti i prigionieri sussiste l'eventualità di una perquisizione prima e dopo ogni visita al solo fine di scongiurare il possesso di materiale di contrabbando.

(2) Ogni eventuale visitatore potrà essere sottoposto a perquisizione al solo fine di scongiurare il possesso di materiale di contrabbando.

(3) Ogni perquisizione corporale di un eventuale visitatore condotta ai sensi del paragrafo (2) della presente suddivisione sarà effettuata con l'esclusivo utilizzo di dispositivi di individuazione elettronici. Nulla di quanto espresso in questa sede risulterà pregiudizievole verso ogni forma di autorità statutaria posseduta dal personale penitenziario.

(4) Ogni oggetto in possesso di un eventuale visitatore inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, borsette o pacchi, potranno essere perquisiti o ispezionati. Al visitatore sarà consentito indossare i propri effetti personali, inclusi fedi nuziali, medagliette religiose e indumenti, durante la visita. Il Dipartimento potrà chiedere all'eventuale visitatore di riporre in un armadietto con chiusura di sicurezza gli oggetti di sua proprietà tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, borse, capispalla, accessori e dispositivi elettronici. Le visite non subiranno alcun ritardo o annullamento a causa della mancanza di armadietti con chiusura di sicurezza.

(5) Durante le visite sarà prevista una sorveglianza diretta al solo scopo di preservare la sicurezza e salvaguardia della struttura.

(6) Non sarà effettuato alcun ascolto o monitoraggio delle visite, fatto salvo in presenza di regolare mandato e ferma restando la sorveglianza visiva nel corso delle stesse.

(h) *Limitazione dei diritti di visita.*

(1) Il diritto di un detenuto di incontrare un determinato visitatore potrà essere negato, revocato o limitato solo se l'esercizio di tale diritto costituisce una comprovata e grave minaccia per la sicurezza e la salvaguardia di una struttura, fermo restando che il diritto di incontrare un determinato visitatore potrà essere negato soltanto qualora l'eventuale revoca delle visite con possibilità di contatto fisico non risultasse sufficiente a ridurre la gravità della minaccia.

Tale risoluzione dovrà fondarsi su azioni specifiche commesse dal visitatore nel corso di una precedente visita all'interno della struttura che ne dimostrino il carattere di minaccia per la sicurezza e la salvaguardia della stessa, oppure su informazioni specifiche ricevute e verificate secondo le quali il visitatore, in occasione della sua prossima visita, intende commettere azioni suscettibili di minacciare la sicurezza e la salvaguardia della struttura. Prima di qualsiasi risoluzione, al visitatore sarà trasmessa una notifica scritta contenente le accuse specifiche con i nomi e le dichiarazioni rese dalle parti accusatorie, alla quale avrà facoltà di rispondere. Il nome di un informatore potrebbe non essere divulgato se necessario a proteggere l'incolumità dello stesso.

(2) Il diritto di un detenuto a ricevere visite con possibilità di contatto fisico così come disposto alla suddivisione (f) della presente sezione potrà essere negato, revocato o limitato solo qualora tali visite costituiscano una comprovata e grave minaccia per la sicurezza e salvaguardia di una struttura. In caso di risoluzione atta a negare, revocare o limitare il diritto di un detenuto a ricevere visite con possibilità di contatto fisico nella solita modalità, saranno adottati provvedimenti alternativi per garantire al detenuto il numero richiesto di visite tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle senza possibilità di contatto fisico.

Tale risoluzione dovrà fondarsi su azioni specifiche commesse dal detenuto durante il periodo di custodia detentiva ai sensi dell'attuale accusa o condanna che ne dimostrino il carattere di minaccia per la sicurezza e la salvaguardia della struttura, oppure su informazioni specifiche ricevute e verificate secondo le quali il detenuto, in occasione della sua prossima visita, intende commettere azioni suscettibili di minacciare la sicurezza e la salvaguardia della struttura. Prima di qualsiasi risoluzione, al detenuto sarà trasmessa una notifica scritta contenente le accuse specifiche con i nomi e le dichiarazioni rese dalle parti accusatorie, alla quale avrà facoltà di rispondere. Il nome di un informatore potrebbe non essere divulgato se necessario a proteggere l'incolumità dello stesso.

(3) Le restrizioni ai diritti di visita dovranno essere proporzionali alla minaccia posta da un detenuto o eventuale visitatore, senza eccedere le misure necessarie a gestire tale minaccia.

(4) Non sarà consentito negare, revocare, limitare o interferire con i diritti di visita sulla base delle seguenti caratteristiche di un detenuto o eventuale visitatore:

- (i) sesso;
- (ii) orientamento sessuale;
- (iii) razza;
- (iv) età, tranne ove diversamente previsto nella presente sezione;
- (v) nazionalità;
- (vi) credo politico;

- (vii) religione;
- (viii) fedina penale;
- (ix) causa pendente di tipo civile o penale;
- (x) assenza di vincoli familiari;
- (xi) genere, compresa identità di genere, immagine di sé, aspetto, comportamento o espressione;

oppure

- (xii) disabilità

(5) Ogni risoluzione atta a negare, revocare o limitare i diritti di visita di un detenuto ai sensi dei paragrafi (1) e (2) della presente suddivisione dovrà pervenire in forma scritta e contenere i fatti e le motivazioni specifici alla base della stessa. Una copia di tale risoluzione, con annessa descrizione della procedura di ricorso, sarà trasmessa al Board e ad ogni altro soggetto coinvolto in tale risoluzione entro 24 ore dall'emissione della stessa.

- (i) *Procedura di ricorso per limitazioni alle visite.*

(1) Ogni soggetto coinvolto in una risoluzione del Dipartimento concernente la negazione, revoca o limitazione delle visite avrà facoltà di impugnare tale risoluzione innanzi al Board, in conformità alle seguenti procedure:

(i) il soggetto coinvolto nella risoluzione dovrà notificare in forma scritta al Board e al Dipartimento la propria volontà di opporsi a tale risoluzione.

(ii) Il Dipartimento e qualsiasi soggetto coinvolto da una risoluzione potranno sottoporre all'attenzione del Board ogni materiale di rilevanza in aggiunta alla risoluzione scritta.

(iii) Il Board o suo incaricato emetterà una decisione scritta sul ricorso entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di riesame, specificando se il diritto di visita è stato ripristinato, annullato o modificato.

(iv) Qualora sussista un fondato motivo per prorogare oltre i cinque (5) giorni lavorativi il periodo di tempo entro il quale il Board o un suo incaricato hanno facoltà di emettere una decisione scritta, il Board o un suo incaricato potranno emettere una singola proroga non superiore ai dieci (10) giorni lavorativi. In tali circostanze, il Board notificherà tempestivamente tale proroga al Dipartimento e ad ogni soggetto coinvolto dalla stessa.

§ 1-10 Chiamate telefoniche.

(a) *Protocollo.* Ai prigionieri è consentito effettuare delle chiamate telefoniche periodiche. Per soddisfare i requisiti della presente sezione, nella aree abitative di ogni struttura sarà installato un numero sufficiente di apparecchi telefonici.

(b) *Chiamata telefonica iniziale.* Al proprio ingresso in una struttura, a ciascun detenuto sarà consentito effettuare una sola chiamata telefonica locale completa a spese del Dipartimento. Su richiesta, la decisione di concedere ulteriori chiamate telefoniche in fase di ingresso sarà esclusivo appannaggio della struttura. Le chiamate telefoniche interurbane saranno a carico del destinatario, fatte salve eventuali disposizioni per consentire al prigioniero di sostenere i costi di tali chiamate.

(c) *Chiamate telefoniche per i detenuti.* Ai detenuti sarà consentito effettuare almeno una chiamata telefonica ogni giorno. Ai detenuti in condizioni di indigenza saranno offerte tre chiamate telefoniche settimanali a spese del Dipartimento purché indirizzate all'interno della Città di New York. Le chiamate telefoniche interurbane saranno a carico del destinatario o a spese del detenuto.

(d) *Chiamate telefoniche per i prigionieri condannati.* Ai prigionieri condannati sarà consentito effettuare almeno due chiamate telefoniche settimanali. Per i prigionieri condannati in condizioni di indigenza, tali chiamate telefoniche saranno a spese del Dipartimento purché indirizzate all'interno della Città di New York. Le chiamate telefoniche interurbane saranno a carico del destinatario o a spese del prigioniero condannato.

(e) *Durata delle chiamate telefoniche.* Il Dipartimento ammetterà chiamate telefoniche della durata di almeno sei minuti.

(f) *Programmazione delle chiamate telefoniche.* Conformemente alle disposizioni delle suddivisioni (c) e (d) della presente sezione, le chiamate telefoniche saranno consentite per l'intera durata della reclusione in cella aperta. Sarà possibile effettuare chiamate telefoniche con carattere di emergenza in ogni ragionevole momento.

- (g) *Chiamate telefoniche in entrata.*

(1) Al prigioniero sarà consentito ricevere chiamate telefoniche in entrata con carattere di emergenza oppure, qualora venga lasciato un messaggio, il prigioniero potrà rispondere alla chiamata nel

minor tempo possibile.

(2) Al prigioniero sarà consentito ricevere chiamate telefoniche in entrata dal proprio avvocato difensore nel corso di un procedimento civile o penale oppure, qualora venga lasciato un messaggio, il prigioniero potrà rispondere alla chiamata nel minor tempo possibile. Le chiamate telefoniche in questione dovranno vertere sul procedimento in corso.

(h) *Sorveglianza sulle chiamate telefoniche.* In seguito all'adozione di apposite procedure, le chiamate telefoniche dei prigionieri potranno essere ascoltate o monitorate solo previo rilascio di notifica giuridicamente adeguata agli stessi. Non saranno ascoltate né monitorate le chiamate telefoniche indirizzate al Board of Correction, all'Ispettore Generale e ad altri organismi di controllo, così come quelle rivolte a professionisti medici e clinici presso i quali si è in cura, avvocati o esponenti religiosi.

(i) *Restrizioni alle chiamate telefoniche.*

(1) I diritti telefonici di ogni prigioniero potranno essere limitati solo qualora l'esercizio di tali diritti costituisca una comprovata minaccia per la sicurezza e la salvaguardia della struttura o una violazione di regolamenti scritti sull'uso del telefono già noti al prigioniero.

(i) Tale risoluzione dovrà fondarsi su azioni specifiche commesse dal prigioniero durante l'esercizio dei propri diritti telefonici che risultino indicative di tale minaccia o violazione. Prima di qualsiasi risoluzione, al prigioniero sarà trasmessa una notifica scritta contenente le accuse specifiche con i nomi e le dichiarazioni rese dalle parti accusatorie, alla quale avrà facoltà di rispondere. Il nome di un informatore potrebbe non essere divulgato se necessario a proteggere l'incolumità dello stesso.

(ii) Ogni risoluzione volta a limitare i diritti telefonici di un prigioniero sarà presentata in forma scritta e comprensiva di fatti e motivi specifici alla base della stessa. Una copia di tale risoluzione, con annessa procedura di ricorso, sarà trasmessa al Board e ad ogni altro soggetto coinvolto in tale risoluzione entro 24 ore dall'emissione della stessa.

(2) I diritti telefonici di cui alle suddivisioni (c) e (d) della presente sezione potranno essere limitati per i prigionieri in regime di segregazione punitiva, ferma restando la facoltà per gli stessi di effettuare almeno una chiamata telefonica settimanale.

(j) *Ricorso.* Ogni soggetto coinvolto in una risoluzione emessa ai sensi della presente suddivisione potrà impugnare tale risoluzione innanzi al Board.

(1) Il soggetto coinvolto nella risoluzione dovrà notificare in forma scritta al Board e al Dipartimento la propria volontà di impugnare tale risoluzione.

(2) Il Dipartimento e qualsiasi soggetto coinvolto da una risoluzione potranno sottoporre all'attenzione del Board ogni materiale di rilevanza in aggiunta alla risoluzione scritta.

(3) Il Board o suo incaricato emetterà una decisione scritta sul ricorso entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di riesame.

§ 1-11 Corrispondenza.

(a) *Protocollo.* Ai prigionieri è consentito intrattenere corrispondenza con chiunque, fatti salvi i casi in cui, sulla base di un ragionevole sospetto, potrebbero rendersi necessarie delle restrizioni per salvaguardare la pubblica sicurezza o preservare l'ordine e l'armonia all'interno della struttura. Il Dipartimento adotterà apposite procedure per l'implementazione del presente protocollo. Le corrispondenza non sarà intesa come minacciosa per la sicurezza e la salvaguardia di una struttura solo in virtù del suo eventuale contenuto critico nei riguardi di una struttura, del suo personale o del sistema penitenziario, oppure solo in virtù del suo propugnare idee controverse, compresi quegli eventuali concetti che il personale della struttura potrebbe ritenere controproducenti in termini di riabilitazione o trattamento correttivo. Il Dipartimento fornirà a tutti i prigionieri una notifica del protocollo in questione.

(b) *Volume della corrispondenza e scelta della lingua.*

(1) Alla corrispondenza in entrata e in uscita dei prigionieri non saranno imposte restrizioni, sia in base al volume della corrispondenza inviata e ricevuta che della lingua scelta per comunicare.

(2) Per aiutare con la propria corrispondenza i prigionieri che non sono in grado di leggere o scrivere, potrebbero essere scelte delle apposite figure tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dipendenti della struttura o altri prigionieri.

(c) *Corrispondenza in uscita.*

(1) A spese del Dipartimento, ogni struttura metterà a disposizione dei prigionieri in condizioni di indigenza carta da lettere e materiale di affrancatura per la corrispondenza destinata ad avvocati, tribunali e pubblici ufficiali, a cui si aggiungono due ulteriori lettere settimanali.

(2) Ogni struttura provvederà alla vendita di carta da lettere e materiale di affrancatura ai prigionieri.

(3) La corrispondenza in uscita dei prigionieri recherà il nome del mittente insieme alla casella postale o indirizzo della struttura, oppure l'indirizzo di residenza del mittente nell'angolo in alto a sinistra della busta.

(4) La corrispondenza in uscita dei prigionieri sarà sigillata per mano del mittente e depositata presso appositi contenitori di sicurezza.

(5) Tutta la corrispondenza in uscita dei prigionieri sarà inoltrata al Servizio Postale degli Stati Uniti almeno una volta ogni giorno lavorativo.

(6) La corrispondenza in uscita dei prigionieri non avente carattere di riservatezza non sarà aperta o letta tranne che in presenza di debito mandato di perquisizione o su ordine scritto del direttore, il quale dovrà giustificare in dettaglio il motivo per cui tale corrispondenza potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza e la salvaguardia pubblica, della struttura o di terzi.

(i) L'ordine scritto del direttore dovrà elencare i fatti e le motivazioni specifici a sostegno della risoluzione.

(ii) Al prigioniero interessato sarà fatta pervenire una notifica scritta contenente la risoluzione e i fatti specifici a sostegno della stessa. Il direttore avrà facoltà di posticipare suddetta notifica al prigioniero per il solo lasso di tempo in cui la stessa potrebbe compromettere sicurezza e salvaguardia della struttura, trascorso il quale il direttore sarà tenuto a procedere con la notifica immediata. Questo requisito non si applica ai prigionieri confinati in alloggi di supervisione potenziata.

(iii) Per la corrispondenza soggetta a lettura sarà mantenuto un registro scritto comprensivo di: nome del prigioniero, nome del destinatario, nome del lettore, data di lettura della corrispondenza e, ad eccezione dei prigionieri confinati in alloggi di supervisione potenziata, data in cui il prigioniero ha ricevuto la notifica di lettura.

(iv) Ogni azione intrapresa ai sensi del presente paragrafo dovrà essere portata a termine entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della corrispondenza da parte del Dipartimento.

(7) La corrispondenza in uscita dei prigionieri avente carattere di riservatezza non sarà aperta né letta tranne che in presenza di regolare mandato di perquisizione.

(d) *Corrispondenza in entrata.*

(1) La corrispondenza in entrata sarà consegnata al prigioniero destinatario entro 48 ore dalla ricezione da parte del Dipartimento, fatto salvo il caso in cui il prigioniero non risulti più sotto la custodia detentiva dello stesso.

(2) Il Dipartimento provvederà a stilare un elenco di articoli che sarà possibile ricevere per corrispondenza. I prigionieri riceveranno una copia del presente elenco al loro ingresso nella struttura, oppure ne sarà affissa una in ogni area abitativa.

(e) *Ispesione della corrispondenza in entrata.*

(1) La corrispondenza in entrata dei prigionieri non avente carattere di riservatezza

(a) non sarà aperta o letta tranne che in presenza del prigioniero destinatario, in seguito a regolare mandato di perquisizione o su ordine scritto del direttore, il quale dovrà giustificare in dettaglio il motivo per cui tale corrispondenza potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza e la salvaguardia pubblica, della struttura o di terzi.

(i) L'ordine scritto del direttore dovrà elencare i fatti e le motivazioni specifici a sostegno della risoluzione.

(ii) Al prigioniero e al mittente interessati sarà fatta pervenire una notifica scritta in merito alla risoluzione del direttore contenente i fatti e le motivazioni specifici a sostegno della stessa. Il direttore avrà facoltà di posticipare suddetta notifica al prigioniero e al mittente per il solo lasso di tempo in cui la stessa potrebbe compromettere sicurezza e salvaguardia della struttura, trascorso il quale il direttore sarà tenuto a procedere con la notifica immediata nei confronti del prigioniero e del mittente. Questo requisito non si applica ai prigionieri confinati in alloggi di supervisione potenziata.

(iii) Per la corrispondenza oggetto di lettura ai sensi della presente suddivisione sarà mantenuto un registro scritto comprensivo di: nome del mittente, nome del prigioniero destinatario, nome del lettore, data di ricezione e di lettura della corrispondenza e, ad eccezione dei prigionieri confinati in alloggi di supervisione potenziata, data in cui il prigioniero e il mittente hanno ricevuto la notifica di lettura.

(iv) Ogni azione intrapresa ai sensi della presente suddivisione dovrà essere portata a termine entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della corrispondenza da parte del Dipartimento.

(b) non sarà letta tranne che in presenza di regolare mandato di perquisizione o su ordine scritto del direttore, il quale dovrà giustificare in dettaglio il motivo per cui tale corrispondenza potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza e la salvaguardia pubblica, della struttura o di terzi. Le procedure inerenti

all'ordine scritto del direttore ai sensi della presente suddivisione sono illustrate al paragrafo (1) della presente suddivisione.

(2) La corrispondenza in entrata potrà essere manipolata o ispezionata senza essere aperta o vagliata per mezzo di dispositivi non invasivi. Una missiva potrà essere trattenuta per ulteriori 24 ore in attesa di risposta a una richiesta di mandato di perquisizione.

(3) La corrispondenza in entrata avente carattere di riservatezza non sarà aperta tranne che in presenza del prigioniero destinatario o su regolare mandato di perquisizione. La corrispondenza in entrata dei prigionieri avente carattere di riservatezza non sarà letta tranne che in presenza di regolare mandato di perquisizione.

(f) *Articoli proibiti per la corrispondenza in entrata.*

(1) Ogni articolo facente parte della corrispondenza in entrata che implichi un reato penale potrà essere inoltrato all'autorità competente per eventuale azione penale. In tali situazioni, se necessario, la notifica prevista dal paragrafo (3) della presente suddivisione potrà essere posticipata onde evitare interferenze con indagini penali in corso.

(2) Ogni articolo proibito facente parte della corrispondenza in entrata del prigioniero che non implichi un reato penale sarà restituito al mittente, donato a terzi o distrutto, a discrezione del prigioniero.

(3) Una notifica scritta di tale provvedimento dovrà pervenire al Board e al prigioniero destinatario entro 24 ore dall'eliminazione dell'articolo. La notifica scritta dovrà contenere:

- (i) il nome e l'indirizzo del mittente;
- (ii) l'articolo eliminato;
- (iii) i motivi dell'eliminazione;
- (iv) la scelta prevista al paragrafo (2) della presente suddivisione; e
- (v) la procedura di ricorso.

(4) Dopo l'eliminazione di un articolo, la corrispondenza in entrata sarà fatta pervenire al prigioniero destinatario.

(g) *Ricorso.* Ogni soggetto coinvolto nella risoluzione inerente all'eliminazione di un articolo dalla corrispondenza di un prigioniero potrà impugnare tale risoluzione innanzi al Board.

(1) Il soggetto coinvolto nella risoluzione dovrà notificare in forma scritta al Board e al Dipartimento la propria volontà di impugnare tale risoluzione.

(2) Il Dipartimento e qualsiasi soggetto coinvolto nella risoluzione potranno sottoporre all'attenzione del Board ogni materiale di rilevanza in aggiunta alla risoluzione scritta.

(3) Il Board o suo incaricato emetterà una decisione scritta sul ricorso entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di riesame.

§ 1-12 Pacchi.

(a) *Protocollo.* Ai prigionieri sarà consentito ricevere e inviare pacchi da e verso chiunque, fatti salvi i casi in cui, sulla base di un ragionevole sospetto, potrebbero rendersi necessarie delle restrizioni per salvaguardare la pubblica sicurezza o preservare l'ordine e l'armonia all'interno della struttura.

(b) *Numero dei pacchi.* Il Dipartimento avrà facoltà di imporre delle ragionevoli limitazioni al numero dei pacchi che è consentito inviare o ricevere.

(c) *Pacchi in uscita.* Le spese per la spedizione di pacchi in uscita saranno a carico del prigioniero.

(d) *Pacchi in entrata.*

(1) I pacchi in entrata saranno consegnati al prigioniero destinatario entro 72 ore dalla ricezione da parte del Dipartimento, fatto salvo il caso in cui il prigioniero non risulti più sotto la custodia detentiva dello stesso.

(2) Sarà consentito recapitare i pacchi di persona durante gli orari di visita presso la struttura.

(3) I prigionieri riceveranno un elenco con gli articoli che è consentito ricevere all'interno dei pacchi al loro ingresso nella struttura, oppure ne sarà affissa una copia in ogni area abitativa.

(e) *Ispezione dei pacchi in entrata.*

(1) I pacchi in entrata potrebbero essere aperti e ispezionati.

(2) La corrispondenza allegata ai pacchi in entrata non sarà aperta né letta, tranne che nel corso delle procedure descritte alla suddivisione (e) del 40 RCNY § 1-11.

(f) *Articoli vietati nei pacchi in entrata.*

(1) Ogni articolo facente parte di un pacco in entrata che risulti in un reato penale potrà essere inoltrato all'autorità competente per eventuale azione penale. In tali situazioni, la notifica prevista dal paragrafo (3) della presente suddivisione potrà essere posticipata, ove necessario, onde evitare

interferenze con indagini penali in corso.

(2) Ogni articolo vietato facente parte di un pacco in entrata che non implichi un reato penale sarà restituito al mittente, donato a terzi o distrutto, a discrezione del prigioniero.

(3) Una notifica scritta di tale provvedimento dovrà pervenire al Board e al prigioniero destinatario entro 24 ore dall'eliminazione dell'articolo. La notifica scritta dovrà contenere:

- (i) il nome e l'indirizzo del mittente;
- (ii) l'articolo eliminato;
- (iii) i motivi dell'eliminazione;
- (iv) la scelta prevista al paragrafo (2) della presente suddivisione; e
- (v) la procedura di ricorso.

(4) Dopo l'eliminazione di un articolo, tutti gli altri articoli presenti nel pacco saranno fatti pervenire al prigioniero destinatario.

(g) *Ricorso*. Ogni soggetto coinvolto da una risoluzione inerente all'eliminazione di un articolo da un pacco in entrata potrà impugnare tale risoluzione innanzi al Board.

(1) Il soggetto coinvolto nella risoluzione dovrà notificare in forma scritta al Board e al Dipartimento la propria volontà di impugnare tale risoluzione.

(2) Il Dipartimento e qualsiasi soggetto coinvolto nella risoluzione potranno sottoporre all'attenzione del Board ogni materiale di rilevanza in aggiunta alla risoluzione scritta.

(3) Il Board o suo incaricato emetterà una decisione scritta sul ricorso entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di riesame.

§ 1-13 Pubblicazioni.

(a) *Protocollo*. Ai prigionieri sarà consentito ricevere pubblicazioni nuove e usate provenienti da qualsiasi fonte compresi familiari, amici o editori, fatti salvi i casi in cui, sulla base di un ragionevole sospetto, potrebbero rendersi necessarie delle restrizioni per salvaguardare la pubblica sicurezza o preservare l'ordine e l'armonia all'interno della struttura. Il termine "pubblicazioni" indica ogni materiale in formato cartaceo, compresi libri rilegati o in broccatura, articoli, riviste e quotidiani.

(b) *Numero delle pubblicazioni e scelta della lingua*. Alle pubblicazioni che è consentito ricevere non saranno imposte restrizioni basate sul numero di pubblicazioni che il prigioniero ha ricevuto in precedenza o sulla lingua delle stesse.

(c) *Pubblicazioni in entrata*.

(1) Le pubblicazioni in entrata saranno recapitate al prigioniero destinatario entro 48 ore dalla ricezione da parte del Dipartimento, fatto salvo il caso in cui il prigioniero non risulti più sotto la custodia detentiva dello stesso.

(2) Le pubblicazioni in entrata potranno essere aperte e ispezionate ai sensi delle procedure applicabili ai pacchi in entrata.

(3) Le pubblicazioni in entrata non saranno censurate o trattenute, fatti salvi i casi in cui contengano istruzioni dettagliate per la costruzione o l'utilizzo di armi o esplosivi pericolosi, piani di fuga o altro materiale suscettibile di compromettere la sicurezza e la salvaguardia della struttura.

(4) Sarà consentito leggere le pubblicazioni in entrata solo per verificare che non contengano materiali proibiti dal paragrafo (3) della presente suddivisione.

(5) Una notifica scritta in merito alla decisione di censurare o trattenere tutte o parte delle pubblicazioni in entrata dovrà pervenire al Board e al prigioniero destinatario entro 24 ore dall'adozione di tale provvedimento. Tale notifica dovrà contenere i fatti e le motivazioni specifici alla base della risoluzione e la relativa procedura di ricorso.

(d) *Ricorso*. Ogni soggetto coinvolto da una risoluzione emessa ai sensi del paragrafo (c)(3) della presente sezione potrà impugnare tale risoluzione innanzi al Board.

(1) Il soggetto coinvolto nella risoluzione dovrà notificare in forma scritta al Board e al Dipartimento la propria volontà di impugnare tale risoluzione.

(2) Il Dipartimento e qualsiasi soggetto coinvolto da una risoluzione potranno sottoporre all'attenzione del Board ogni materiale di rilevanza in aggiunta alla risoluzione scritta.

(3) Il Board o suo incaricato emetterà una decisione scritta sul ricorso entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di riesame.

§ 1-14 Accesso ai media.

(a) *Protocollo.* Ai prigionieri è consentito l'accesso ai media. "Media" indica ogni strumento in formato cartaceo o digitale finalizzato alla trasmissione di informazioni a qualsiasi porzione di pubblico compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quotidiani, riviste, libri e altre pubblicazioni, oltre all'intera gamma delle stazioni radiofoniche e televisive autorizzate.

(b) *Interviste.*

(1) Agli esponenti dei media con debite qualifiche sarà consentito intervistare ogni prigioniero che esprima il proprio consenso a riguardo. "Esponenti dei media con debite qualifiche" indica ogni soggetto che esibisca prova della propria affiliazione ai media.

(2) Il consenso del prigioniero dovrà essere rilasciato per iscritto tramite un modulo contenente le seguenti informazioni in spagnolo e inglese:

(i) nome e organizzazione dell'esponente dei media;

(ii) notifica al prigioniero in cui si specifica che le dichiarazioni rilasciate all'esponente dei media potrebbero deporre a sfavore del prigioniero nel corso di futuri procedimenti amministrativi o giudiziari;

(iii) notifica al prigioniero in cui si specifica che lo stesso non è obbligato a parlare con l'esponente dei media; e

(iv) notifica al prigioniero in cui si specifica che lo stesso ha facoltà di posticipare l'intervista al fine di consultarsi con un avvocato o altro soggetto.

(3) Il Dipartimento potrà esigere il consenso di un avvocato difensore prima di calendarizzare un'intervista che veda coinvolto un detenuto attualmente in corso di perizia psichiatrica su ordine del tribunale.

(4) Il Dipartimento potrà esigere il consenso di un avvocato difensore, un genitore o un tutore legale prima di calendarizzare un'intervista che veda coinvolto un prigioniero di età inferiore ai 18 anni.

(5) Il nome del referente per i media del Dipartimento sarà reso pubblico. Gli esponenti dei media dovranno sottoporre a questa figura le varie richieste di intervista.

(6) Le interviste saranno calendarizzate dal Dipartimento in modo tempestivo e comunque non oltre le 24 ore dalla ricezione di una richiesta inoltrata tra le 08.00 e le 16.00. Se necessario, il periodo di 24 ore potrà essere prorogato qualora il prigioniero risulti assente dalla struttura.

(c) *Limitazione alle interviste.*

(1) Il Dipartimento avrà facoltà di negare, revocare o limitare le interviste con esponenti dei media o con un prigioniero solo qualora tale intervista costituisca una comprovata minaccia per la sicurezza e la salvaguardia della struttura.

(2) La presente risoluzione deve fondarsi su azioni specifiche commesse dall'esponente dei media o dal prigioniero nel corso di una precedente visita che comportino una palese minaccia per la sicurezza e la salvaguardia della struttura. Prima di qualsiasi risoluzione, all'esponente dei media e al prigioniero sarà trasmessa una notifica scritta contenente le accuse specifiche con i nomi e le dichiarazioni rese dalle parti accusatorie, alla quale avranno facoltà di rispondere.

(3) Ogni risoluzione ai sensi del paragrafo (1) della presente suddivisione dovrà essere resa per iscritto specificando i fatti e le motivazioni alla base della stessa. Una copia di tale risoluzione, con annessa procedura di ricorso, sarà trasmessa al Board e ad ogni altro soggetto coinvolto in tale risoluzione entro 24 ore dall'emissione della stessa.

(4) Ogni soggetto coinvolto nella risoluzione emessa ai sensi della presente suddivisione potrà impugnare tale risoluzione innanzi al Board.

(i) Il soggetto coinvolto nella risoluzione dovrà notificare in forma scritta al Board e al Dipartimento la propria volontà di impugnare tale risoluzione.

(ii) Il Dipartimento e qualsiasi soggetto coinvolto nella risoluzione potranno sottoporre all'attenzione del Board ogni materiale di rilevanza in aggiunta alla risoluzione scritta.

(iii) Il Board o suo incaricato emetterà una decisione scritta sul ricorso entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di riesame.

§ 1-15 Variazioni.

(a) *Protocollo.* Il Dipartimento può richiedere la variazione di una suddivisione o sezione specifica per tali standard minimi qualora non sia possibile raggiungere o mantenere lo stato di conformità. La "variazione limitata" corrisponde a un'esenzione concessa dal Board rispetto alla piena conformità con una particolare suddivisione o sezione per un determinato periodo di tempo. La "variazione continuativa"

corrisponde a un'esenzione concessa dal Board rispetto alla piena conformità con una particolare suddivisione o sezione per un periodo di tempo indeterminato. La "variazione di emergenza", così come definita al paragrafo (b)(3) della presente sezione, corrisponde a un'esenzione concessa dal Board rispetto alla piena conformità con una particolare suddivisione o sezione per un periodo di non oltre 30 giorni.

(b) *Variazioni limitate, continuative e di emergenza.*

(1) Il Dipartimento potrà richiedere al Board una variazione nei seguenti casi:

(i) nonostante il massimo impegno e i migliori sforzi di altri funzionari e agenzie della Città di New York, non è possibile raggiungere lo stato di conformità con la suddivisione o sezione; o

(ii) lo stato di conformità andrà raggiunto per un periodo di tempo limitato e in un modo diverso da quello specificato dalla suddivisione o sezione.

(2) Il Dipartimento potrà richiedere al Board una variazione continuativa quando, nonostante il massimo impegno e i migliori sforzi profusi dal Dipartimento e da altri funzionari e agenzie della Città di New York, non è possibile raggiungere lo stato di conformità nell'immediato futuro per le seguenti cause:

(i) la piena conformità con una suddivisione o sezione specifica comporterebbe gravi difficoltà pratiche relative a circostanze ascrivibili a una struttura in particolare, e l'assenza della piena conformità non comporterebbe alcun pericolo o avversità ingiustificata per il personale e i prigionieri; oppure

(ii) lo stato di conformità deve essere raggiunto in un modo alternativo e sufficiente a soddisfare gli scopi della suddivisione o sezione.

(3) Il Dipartimento potrà richiedere al Board una variazione di emergenza qualora una situazione di emergenza impedisca lo stato continuativo di conformità con la suddivisione o sezione. Una variazione di emergenza di durata inferiore a 24 ore può essere dichiarata dal Dipartimento qualora una situazione di emergenza impedisca lo stato continuativo di conformità con la suddivisione o sezione. Il Board o un suo delegato dovranno essere tempestivamente informati della situazione d'emergenza e della dichiarazione di variazione.

(c) *Applicazione della variazione.*

(1) La richiesta di variazione andrà presentata al Board per iscritto da parte del Commissario del Dipartimento non appena venga stabilita l'impossibilità di mantenere uno stato continuativo di conformità e specificando:

(i) il tipo di variazione richiesta;

(ii) la suddivisione o sezione in questione;

(iii) la data di decorrenza richiesta per la variazione;

(iv) gli sforzi intrapresi dal Dipartimento per raggiungere lo stato di conformità entro la data di decorrenza;

(v) i fatti e le motivazioni specifici che rendono impossibile la piena conformità, oltre al momento in cui tali fatti e motivazioni sono diventati palesi;

(vi) i piani, le proiezioni e i calendari specifici per raggiungere la piena conformità;

(vii) i piani specifici per servire lo scopo previsto dalla suddivisione o sezione per il periodo in cui non è possibile raggiungere la totale conformità; e

(viii) per le richieste di variazione limitata, il periodo di tempo per cui si richiede la variazione, a condizione che questo non sia superiore a sei mesi.

(2) In aggiunta alle disposizioni del paragrafo (1) della presente suddivisione, la richiesta di variazione continuativa dovrà specificare:

(i) i fatti e le motivazioni specifici che sottendono l'impraticabilità o l'impossibilità di mantenere uno stato di conformità nell'immediato futuro, oltre al momento in cui tali fatti e motivazioni sono diventati palesi; e

(ii) il grado di conformità raggiunto e gli sforzi del Dipartimento volti ad attenuare ogni eventuale pericolo o avversità imputabili all'assenza dello stato di conformità; oppure

(iii) una descrizione delle misure volte a conseguire lo stato di conformità in un modo alternativo e sufficiente a soddisfare gli scopi della suddivisione o sezione.

(3) In aggiunta alle disposizioni del paragrafo (1) della presente suddivisione, la richiesta di variazione di emergenza per un periodo uguale o superiore alle 24 ore (o di rinnovo della variazione di emergenza) dovrà specificare:

(i) la suddivisione o sezione in questione;

(ii) i fatti e le motivazioni specifici che rendono impossibile la conformità continuativa, oltre al momento in cui tali fatti e motivazioni sono diventati palesi;

(iii) i piani, le proiezioni e i calendari specifici per raggiungere la piena conformità; e
(iv) il periodo di tempo per cui si richiede la variazione, a condizione che questo non sia superiore a trenta giorni.

(d) *Iter procedurale per variazioni limitate e continuative.*

(1) Prima di decidere in merito a una richiesta di variazione limitata o continuativa, il Board dovrà esaminare la posizione di tutte le parti interessate compresi il personale penitenziario, i prigionieri con i rispettivi rappresentanti, altri pubblici ufficiali e le associazioni legali, religiose e comunitarie.

(2) Se fattibile, il Board organizzerà un'assemblea o udienza pubblica in merito alla richiesta di variazione accogliendo le testimonianze di tutte le parti interessate.

(3) La decisione del Board sulla richiesta di variazione dovrà essere in forma scritta.

(4) La decisione del Board andrà notificata alle parti interessate non appena fattibile e comunque entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dall'adozione della stessa.

(e) *Concessione di variazioni.*

(1) Il Board concederà la variazione soltanto se persuaso dalla presentazione di prove che questa sia necessaria e giustificata.

(2) Al momento della concessione di una variazione, il Board dovrà indicare:

(i) il tipo di variazione

(ii) la data di decorrenza della variazione

(iii) la durata della variazione, se applicabile, e

(iv) eventuali requisiti imposti come condizioni sulla variazione.

(f) *Rinnovo e riesame delle variazioni.*

(1) Una richiesta di rinnovo per una variazione limitata o di emergenza sarà processata in modo analogo alla richiesta di variazione originale così come alle suddivisioni (b), (c), (d) ed (e) della presente sezione. Il Board non concederà il rinnovo di una variazione a meno che non rilevi, oltre ai requisiti di approvazione della richiesta originale, che è stato compiuto uno sforzo in buona fede per conformarsi alla suddivisione o sezione entro i limiti di tempo precedentemente stabiliti, e che siano stati rispettati i requisiti sanciti dal Board come condizioni poste alla variazione originale.

(2) Una petizione di riesame per una variazione continuativa potrà essere inoltrata su iniziativa del Board stesso o da parte del Dipartimento, del personale penitenziario, dei prigionieri o dei rispettivi rappresentanti. Una volta ricevuta la petizione, il Board provvederà a riconsiderare e rivalutare l'eventuale stato di perdurante necessità che giustifichi la variazione continuativa. La procedura di riesame sarà condotta in modo analogo alla richiesta originale così come alle suddivisioni (b), (c), (d) ed (e) della presente sezione. Il Board prenderà in considerazione tutti i fatti e le posizioni delle parti interessate. Il Board sospenderà la variazione se, in seguito a tale riesame e revisione, risulti dimostrato che:

(i) è attualmente possibile raggiungere la piena conformità con lo standard; oppure

(ii) i requisiti imposti come condizioni per la concessione della variazione continuativa non sono stati soddisfatti o mantenuti; oppure

(iii) non sussiste più conformità agli scopi della suddivisione o sezione nel modo alternativo di cui al sottoparagrafo (b)(2)(ii) della presente sezione.

(3) Il Board dovrà specificare per iscritto e rendere noti i fatti e le motivazioni alla base della sua decisione sulla richiesta di rinnovo o riesame della variazione. La decisione del Board dovrà risultare conforme ai requisiti della suddivisione (e) della presente sezione e, in caso di variazioni limitate e continuative, ai paragrafi (d)(3) e (4) della presente sezione. Se opportuno, il Board stabilirà una data di decorrenza per la sospensione di una variazione continuativa previa consulta con tutte le parti interessate.

(4) Il Board non concederà più di due rinnovi consecutivi per le variazioni di emergenza.

§ 1-16 Alloggi di supervisione potenziata.

(a) *Scopo.* Obiettivo primario degli alloggi di supervisione potenziata (*Enhanced Supervision Housing, ESH*) è quello di tutelare la sicurezza e la salvaguardia dei detenuti e della struttura, promuovendo al tempo stesso la rieducazione, la buona condotta e il benessere psicofisico dei detenuti. Per conseguire questi obiettivi, gli ESH vengono progettati al fine di separare dalla struttura generale quei detenuti che costituiscono una grave minaccia per la sicurezza e la salvaguardia del personale e degli altri detenuti. Un ulteriore obiettivo è quello di promuovere la rieducazione dei detenuti posti in regime di ESH incentivando la buona condotta e offrendo opportuni programmi e risorse terapeutiche.

(b) *Protocollo*. Un detenuto sarà confinato in regime di ESH qualora rappresenti una minaccia significativa per la sicurezza e la salvaguardia della struttura se ospitato in un altro punto della stessa. A suffragio della presente risoluzione potrà deporre solo uno dei seguenti fatti:

(1) il detenuto è stato identificato come capo di una banda e ha dato prova di coinvolgimento attivo nella pianificazione o attuazione di attività violente o pericolose connesse all'affiliazione con tale banda;

(2) il detenuto ha dato prova di coinvolgimento attivo in qualità di organizzatore o artefice materiale di aggressioni connesse all'affiliazione con una banda;

(3) il detenuto si è reso responsabile di lesioni con arma bianca, aggressioni ripetute, lesioni aggravate ai danni di altri detenuti, visitatori o dipendenti, comportamento facinoroso o partecipazione attiva al disturbo della quiete carceraria durante il periodo di custodia detentiva presso il Dipartimento o in altra struttura;

(4) il detenuto è stato trovato in possesso di un bisturi o di un'altra arma che sottenda un livello di pericolosità analogo o superiore a quello di un bisturi durante il periodo di custodia detentiva presso il Dipartimento o in altra struttura;

(5) il detenuto si è reso responsabile di gravi e ripetuti episodi di violenza; oppure

(6) durante il periodo di custodia detentiva presso il Dipartimento o in altra struttura, il detenuto si è reso responsabile di attività o comportamenti reiterati la cui gravità e pericolosità risultano analoghe a quelle degli atti di cui ai paragrafi da (1) a (5) della presente suddivisione, e tali attività o comportamenti hanno avuto ripercussioni dirette, palesi e negative in termini di sicurezza e salvaguardia della struttura (es. reiterati incendi dolosi).

Qualora abbia il permesso di procedere con la disamina delle attività o azioni compiute da un detenuto durante il periodo di custodia, il Dipartimento potrà tuttavia prendere in considerazione soltanto le attività o azioni compiute dallo stesso nel corso degli ultimi cinque (5) anni. Qualora abbia il permesso di procedere con la disamina delle attività o azioni compiute da un detenuto durante in contesto extra-carcerario, il Dipartimento potrà tuttavia prendere in considerazione soltanto le attività o azioni compiute dallo stesso nel corso degli ultimi due (2) anni.

(c) *Esclusioni*.

(1) Le seguenti categorie di detenuti saranno escluse dal collocamento in regime ESH:

(i) i detenuti di età inferiore a 18 anni;

(ii) con decorrenza 1 gennaio 2016, i detenuti di età compresa tra 18 e 21 anni, a condizione che il Dipartimento disponga di sufficienti risorse in termini di personale e per l'attuazione di adeguati programmi alternativi; e

(iii) i detenuti affetti da gravi disturbi mentali o in condizioni di grave disabilità fisica.

(2) Al personale medico sarà consentito esaminare i casi di collocamento in regime ESH e prendere parte alle udienze per il riesame degli stessi. Conformemente a tali disposizioni, quando il collocamento in regime ESH costituisce una grave minaccia per la salute fisica o mentale di un detenuto, il personale medico avrà l'autorità di disporre che questo venga escluso da tale collocamento o sia trasferito dal regime ESH a un'unità abitativa più consona. Tale risoluzione può avvenire in qualsiasi momento durante il periodo di detenzione del detenuto.

(3) Ogni detenuto collocato in regime ESH che dia prova di disturbi mentali o emotivi sarà esaminato dal personale preposto ai servizi di salute mentale prima o nel periodo immediatamente successivo all'assegnazione a tale regime.

(4) Il numero complessivo dei detenuti collocati in regime ESH non dovrà mai superare le 250 unità.

(d) *Condizioni, programmi e servizi*.

(1) Qualora il Dipartimento imponga a un detenuto in regime ESH delle restrizioni che esulano da quelle imposte ai detenuti della struttura generale, tali restrizioni dovranno essere strettamente inerenti al contenimento specifico della minaccia posta dal singolo detenuto in termini di sicurezza e salvaguardia.

(2) Come disposto dalla suddivisione (g) della presente sezione, qualora il Dipartimento intenda limitare l'accesso alle visite con possibilità di contatto fisico per un detenuto in regime ESH sarà indetta un'udienza che verterà sui criteri di cui alla suddivisione (h) del 40 RCNY § 1-09 in merito sia al detenuto sia al singolo visitatore nei confronti del quale il Dipartimento intende limitare la possibilità di contatto fisico.

(3) Entro e non oltre il 1 luglio 2015, il Dipartimento offrirà ai detenuti in regime ESH dei programmi dentro e fuori cella, a carattere sia facoltativo che obbligatorio, volti ad agevolare la rieducazione, affrontare le cause primarie connesse agli episodi di violenza e minimizzare l'inoperosità.

(4) Tutti i detenuti in regime ESH andranno visitati almeno una volta al giorno dal personale medico,

che farà riferimento ai servizi di salute mentale e fisica ove opportuno.

(e) *Personale.*

(1) Agli agenti penitenziari assegnati al regime ESH saranno impartite quaranta (40) ore di formazione speciale per meglio approcciarsi alle caratteristiche distintive del regime ESH e dei detenuti che ne sono ospiti. Tale formazione includerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il riconoscimento e la comprensione dell'emergenza e della patologia mentale, lo sviluppo di abilità comunicative efficaci e le tecniche di normalizzazione del conflitto.

(2) Almeno il venticinque (25) per cento del personale penitenziario assegnato al regime ESH occuperà postazioni stabili.

(f) *Notifica di collocamento a regime ESH.*

(1) Quando si decide di confinare un detenuto a regime ESH, lo stesso dovrà ricevere apposita notifica scritta entro ventiquattro (24) ore dal collocamento. Ai detenuti che non sono in grado di leggere o comprendere tale notifica sarà fornita adeguata assistenza. La notifica dovrà:

(i) esporre i presupposti e i fatti che suffragano il collocamento del detenuto nel regime ESH; (ii) informare il detenuto circa le singole restrizioni che il Dipartimento intende imporre durante il confinamento a regime ESH;

(iii) notificare al detenuto l'imminente udienza di riesame per collocamento a regime ESH; e

(iv) prima dell'apposita udienza, informare il detenuto sul diritto di riesaminare le prove in possesso del Dipartimento, presenziare direttamente all'udienza, presentare dichiarazioni scritte, convocare testimoni e produrre prove.

(2) [Riservato.]

(g) *Udienze di riesame dello stato di collocamento.*

(1) Entro tre (3) giorni lavorativi dalla notifica al detenuto del collocamento iniziale nel regime ESH con annesse restrizioni, il Dipartimento dovrà indire un'udienza per confermare il collocamento del detenuto nel regime ESH e le restrizioni individuali proposte. L'udienza non potrà essere rinviata, tranne che in circostanze straordinarie, su richiesta del detenuto debitamente messa agli atti e in nessun caso per oltre cinque (5) giorni.

(2) L'udienza per il riesame dello stato di collocamento sarà condotta da uno o più consiglieri-auditori. Il personale del Dipartimento che in primo luogo ha proposto il collocamento a regime ESH per il detenuto o altrimenti prodotto prove a suffragio dello stesso non potrà agire in qualità di consigliere-auditore nel corso dell'udienza per il riesame dello stato di collocamento.

(3) L'udienza per il riesame di collocamento si svolgerà come segue:

(i) un riesame dei fatti sulla base dei quali il Dipartimento intende collocare il detenuto in regime ESH ai sensi della suddivisione (b) della presente sezione, compresa una delibera circa la sussistenza degli stessi e il loro eventuale suffragare, tramite preponderanza di prove, la conclusione che il detenuto costituisce una minaccia significativa per la sicurezza e la salvaguardia della struttura ed è pertanto opportuno ricorrere al collocamento in regime ESH;

(ii) analisi del tempo trascorso dal verificarsi dell'attività o del comportamento sulla base dei quali il Dipartimento ha richiesto il collocamento in regime ESH;

(iii) riesame delle restrizioni individuali proposte dal Dipartimento e delibera caso per caso circa la sussistenza di prove sufficienti a legittimare le preoccupazioni in materia di ordine e sicurezza relative al singolo detenuto;

(iv) analisi di ogni informazione rilevante fornita dal personale medico;

(v) analisi di ogni prova credibile e rilevante prodotta o delle dichiarazioni rilasciate dal detenuto nel corso dell'udienza; e

(vi) analisi di ogni altra prova considerata rilevante ai fini di una delibera favorevole al regime ESH o all'imposizione di restrizioni individuali.

(4) Al detenuto sarà consentito presenziare direttamente all'udienza, sottoporre dichiarazioni scritte, convocare testimoni e produrre prove.

(5) Il detenuto potrà avvalersi dell'assistenza di un mediatore, che offrirà delucidazioni in merito alle accuse, spiegazioni circa l'iter dell'udienza e aiuto nella raccolta di prove, nelle seguenti circostanze:

(i) il detenuto è analfabeta o comunque incapace di prepararsi o comprendere le dinamiche del processo di udienza; oppure

(ii) il detenuto non è stato comunque in grado di reperire testimoni o prove materiali.

(6) Qualora venga stabilito che il collocamento a regime ESH con ogni annessa restrizione siano suffragati da preponderanza di prove, sarà consentita una proroga degli stessi. Al detenuto sarà fornita

una notifica scritta contenente i presupposti alla base di tale risoluzione. Qualora venga stabilito che il collocamento in regime ESH o l'imposizione di eventuali restrizioni individuali non siano suffragate da preponderanza di prove, il regime ESH o le eventuali restrizioni ingiustificate saranno immediatamente sospese.

(h) *Riesame periodico del collocamento.*

(1) Il collocamento di un detenuto in regime ESH sarà sottoposto a riesame ogni quarantacinque (45) giorni al fine di stabilire se, in caso di collocazione dello stesso al di fuori del regime ESH, il detenuto continuerebbe a rappresentare una significativa minaccia per la sicurezza e la salvaguardia della struttura tale da ritenere opportuno il collocamento continuativo in regime ESH.

(2) Ogni riesame periodico imminente sarà notificato ai detenuti con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo e in forma scritta, insieme al proprio diritto di sottoporre una dichiarazione scritta in sede di udienza. Ai detenuti che non sono in grado di leggere o comprendere tale notifica sarà fornita adeguata assistenza.

(3) Il riesame periodico del regime ESH di un detenuto dovrà tenere in conto quanto segue, con registrazione delle rispettive in un rapporto scritto messo a disposizione del detenuto entro sette (7) giorni dal riesame: (i) le giustificazioni per il proseguimento del collocamento in regime ESH;

(ii) l'idoneità continuativa di ogni restrizione del regime ESH e se tali restrizioni individuali debbano essere ridotte o revocate;

(iii) informazioni sul comportamento e sul conseguente atteggiamento del detenuto da quando è iniziato il collocamento in regime ESH, compresa la partecipazione e la disponibilità di programmazione;

(iv) informazioni sull'effetto del collocamento in regime ESH o delle restrizioni individuali del regime ESH in merito alla salute mentale e fisica del detenuto;

(v) ogni dichiarazione scritta prodotta dal detenuto in sede di udienza;

(vi) ogni altro fattore che possa favorire la detenzione o il rilascio del detenuto dal regime ESH oppure ogni altro fattore che possa favorire l'eliminazione delle singole restrizioni ESH o la prosecuzione delle restrizioni individuali del regime ESH; e

(vii) se il collocamento in regime ESH del detenuto deve continuare, ogni azione o variazione comportamentale che il detenuto potrebbe intraprendere per raggiungere ulteriori obiettivi riabilitativi e facilitare l'eliminazione delle singole restrizioni individuali del regime ESH o il rilascio da tale regime.

(4) In qualsiasi momento lo si ritenga opportuno, un detenuto può essere valutato e raccomandato per il collocamento in un'unità abitativa più consona al di fuori del regime ESH.

(i) *Riesame dell'attuazione del regime ESH da parte del Board.*

(1) Entro e non oltre sessanta (60) giorni dall'attuazione del regime ESH e successivamente ogni sessanta (60) giorni, il Dipartimento presenterà al Board le informazioni relative all'attuazione del regime ESH e ai detenuti ivi alloggiati. Tali informazioni includeranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

(i) il numero di detenuti alloggiati in regime ESH, sia allo stato attuale che a partire dalla relativa attuazione;

(ii) la frequenza con cui ciascuno dei criteri stabiliti nella suddivisione (b) della presente sezione viene utilizzato per supportare il collocamento in regime ESH;

(iii) i tassi di violenza, sia in regime ESH che a livello di struttura generale, a partire dall'attuazione del regime ESH e i tassi di violenza per periodi di tempo comparabili precedenti all'attuazione del regime ESH;

(iv) i tassi di uso della forza, sia in regime ESH che a livello di struttura generale, a partire dall'attuazione del regime ESH;

(v) le risorse per la programmazione e la salute mentale a disposizione dei detenuti in regime ESH e la misura della partecipazione dei detenuti a ciascun programma e risorsa;

(vi) la formazione ricevuta dagli agenti penitenziari assegnati al regime ESH e il numero di postazioni stabili create nel regime ESH;

(vii) il numero di detenuti inizialmente assegnati al regime ESH, il cui collocamento è stato interrotto in sede di relativa udienza di riesame;

(viii) il numero di detenuti rilasciati dal regime ESH e inseriti nella struttura generale attraverso il riesame periodico o altri meccanismi di riesame del collocamento in regime ESH; e

(ix) ogni altro dato che il Dipartimento o il Board ritengano rilevante per la valutazione del regime ESH da parte del Board.

(2) Il Board riesaminerà le informazioni fornite dal Dipartimento e ogni altra informazione che ritenga rilevante ai fini di valutazione del regime ESH. Dopo diciotto (18) mesi e non oltre due (2) anni

dall'attuazione del regime ESH, il Board si riunirà per discutere l'efficacia e l'idoneità continuativa del regime ESH.

§ 1-17 Limitazioni all'uso della segregazione punitiva.

(a) *Protocollo.* Secondo relativa attuazione del Dipartimento, la segregazione punitiva costituisce una grave sanzione che non andrebbe utilizzata in determinate circostanze nelle strutture del Dipartimento. In particolare, la segregazione punitiva rappresenta una seria minaccia per la salute fisica e psicologica degli adolescenti, rispetto ai quali non dovrebbe essere applicata. Inoltre, la segregazione punitiva ha lo scopo di gestire un particolare reato commesso da un detenuto in stato di carcerazione e non dovrebbe essere applicata in relazione a un reato commesso dallo stesso detenuto durante una detenzione separata e precedente.

(b) Esclusioni.

(1) Le seguenti categorie di detenuti saranno escluse dal collocamento in segregazione punitiva:

(i) i detenuti di età inferiore a 18 anni;

(ii) con decorrenza 1 gennaio 2016, i detenuti di età compresa tra 18 e 21 anni, a condizione che il Dipartimento disponga di sufficienti risorse in termini di personale e per l'attuazione di adeguati programmi alternativi; e

(iii) i detenuti affetti da gravi disturbi mentali o in condizioni di grave disabilità fisica.

(2) Conformemente a tali disposizioni, quando l'assegnazione al regime di segregazione punitiva comporta una grave minaccia per la salute fisica o mentale di un detenuto, il personale medico avrà l'autorità di disporre che questo venga escluso o sia trasferito dalla segregazione punitiva a un'unità abitativa più consona.

(3) Un detenuto che viene escluso dalla segregazione punitiva al momento di un'infrazione a causa dell'età o dello stato di salute non andrà posto in regime di segregazione punitiva per la stessa infrazione commessa in data successiva, indipendentemente dall'eventuale variazione dell'età o dello stato di salute del detenuto.

(4) I detenuti non devono essere confinati in regime di segregazione punitiva come pena per i reati di terzo grado.

(c) Regolare processo.

(1) Prima dell'udienza per infrazione di cui al paragrafo (2) della presente suddivisione, al detenuto andrà resa una notifica scritta contenente il dettaglio delle accuse a suo carico e una descrizione del comportamento che ha dato origine alle accuse. Ai detenuti che non sono in grado di leggere o comprendere tale notifica sarà fornita adeguata assistenza. La notifica andrà resa al più tardi entro ventiquattro (24) ore dall'inizio dell'udienza per infrazione, a meno che il detenuto acconsenta a un periodo di tempo più breve per iscritto.

(2) A tutti i detenuti, ad eccezione di quelli che risultano idonei e sono collocati in regime di detenzione pre-udienza (PHD), sarà concessa un'udienza per infrazione prima del collocamento in alloggi soggetti nel regime di segregazione punitiva. I detenuti che risultano idonei e sono collocati in regime PHD andrà concessa un'udienza per infrazione entro e non oltre sette (7) giorni lavorativi dal collocamento in regime PHD; il tempo trascorso in regime PHD prima dell'udienza per infrazione andrà conteggiato nella condanna a segregazione punitiva del detenuto.

(3) I detenuti saranno autorizzati a comparire di persona, a rilasciare dichiarazioni, a esibire prove materiali e a convocare testimoni nelle udienze per infrazione.

(4) Il detenuto potrà avvalersi dell'assistenza di un mediatore, che offrirà delucidazioni in merito alle accuse, spiegazioni circa l'iter dell'udienza e aiuto nella raccolta di prove, nelle seguenti circostanze:

(i) il detenuto è analfabeta o comunque incapace di prepararsi o comprendere le dinamiche del processo di udienza; oppure

(ii) il detenuto non è stato comunque in grado di reperire testimoni o prove materiali.

(5) Il Dipartimento ha l'onere della prova in tutti i procedimenti disciplinari dei detenuti. La colpevolezza di un detenuto andrà dimostrata per preponderanza delle prove al fine di giustificare il collocamento in regime di segregazione punitiva.

(d) Limiti temporali alla segregazione punitiva.

(1) Tranne il caso in cui un detenuto abbia commesso una grave aggressione al personale, come descritto nel paragrafo (4) della presente suddivisione, nessun detenuto potrà essere condannato alla segregazione punitiva per più di trenta (30) giorni per ogni infrazione.

(2) Tranne il caso in cui un detenuto stia scontando una condanna alla segregazione punitiva per

aver commesso una grave aggressione al personale, come descritto nel paragrafo (4) della presente suddivisione, nessun detenuto potrà essere condannato alla segregazione punitiva per più di trenta (30) giorni consecutivi. Tranne il caso in cui un detenuto stia scontando una condanna alla segregazione punitiva per aver commesso una grave aggressione al personale, come descritto nel paragrafo (4) della presente suddivisione, il detenuto che abbia già scontato trenta (30) giorni consecutivi in regime di segregazione punitiva andrà rilasciato per almeno sette (7) giorni prima di poterlo reinserire in tale regime.

(3) Un detenuto non può essere tenuto in regime di segregazione punitiva per oltre sessanta (60) giorni totali in un periodo di sei (6) mesi, a meno che, al completamento o per tutto il periodo di sessanta (60) giorni, il detenuto abbia perpetrato persistenti e gravi atti di violenza diversi dall'autolesionismo, in modo tale che qualsiasi collocamento diverso dalla segregazione punitiva metterebbe in pericolo i detenuti o il personale.

(i) In tal caso, al Dipartimento non sarà richiesto di rilasciare il detenuto dalla segregazione punitiva una volta trascorsi i sessanta (60) giorni.

(ii) Il Capo del Dipartimento deve approvare per iscritto tali proroghe al collocamento in regime di segregazione punitiva e dichiarare: (1) i motivi per cui il collocamento in un contesto meno restrittivo sia stato ritenuto inappropriato o non disponibile, e (2) perché sia necessario mantenere il detenuto in regime di segregazione punitiva per garantire la sicurezza dei detenuti o del personale.

(iii) Il Dipartimento deve fornire tempestivamente al Board e all'Autorità Sanitaria Penitenziaria competente copia dell'approvazione scritta del Capo del Dipartimento.

(4) I detenuti condannati alla segregazione punitiva per un'aggressione al personale che causi uno o più infortuni gravi al personale, come elencato alla definizione "A" Uso della forza in caso di Incidenti, potranno ricevere una condanna a segregazione punitiva fino a un massimo di sessanta (60) giorni per la singola infrazione.

(i) Il Capo del Dipartimento o un suo incaricato deve approvare o disapprovare per iscritto ogni condanna alla segregazione punitiva per grave aggressione al personale che superi i trenta (30) giorni. L'approvazione o la disapprovazione scritta andrà inviata tempestivamente al detenuto, al Board e all'Autorità Sanitaria Penitenziaria competente.

(ii) Quando un detenuto sconta una condanna alla segregazione punitiva per grave aggressione al personale che superi i trenta (30) giorni, al Dipartimento non sarà richiesto di rilasciare il detenuto dalla segregazione punitiva una volta trascorsi i trenta (30) giorni consecutivi.

(iii) Laddove la condanna alla segregazione punitiva di un detenuto per grave aggressione al personale che superi i quarantacinque (45) giorni, il Capo del Dipartimento o un suo incaricato completerà il riesame della condanna dopo quarantacinque (45) giorni dal relativo inizio al fine di determinare se il detenuto potrebbe tranquillamente essere collocato per il resto della condanna in un'unità abitativa alternativa e disponibile. La decisione e il ragionamento alla sua base andranno dichiarati per iscritto e inviati tempestivamente al detenuto, al Board all'Autorità Sanitaria Penitenziaria competente.

(5) Nei casi non contemplati dal sottoparagrafo (iii) del paragrafo (4) della presente suddivisione, ogni quarantacinque (45) giorni consecutivi di tempo trascorso dal detenuto in regime di segregazione punitiva, il Capo del Dipartimento o un suo incaricato deve completare un riesame del tempo che il detenuto scontato al quarantacinquesimo (45°) giorno al fine di determinare se il detenuto potrebbe tranquillamente essere collocato per il resto della condanna in un'unità abitativa alternativa e disponibile. La decisione e il ragionamento alla sua base andranno dichiarati per iscritto e inviati tempestivamente al detenuto, al Board e all'Autorità Sanitaria Penitenziaria competente.

(6) Ai detenuti alloggiati in regime di segregazione punitiva che vi sono stati confinati per più di trenta (30) giorni consecutivi o che hanno scontato più di sessanta (60) giorni in un periodo di sei (6) mesi andrà concessa la partecipazione ai cicli giornalieri per i servizi di salute mentale. Tali cicli devono essere documentati per iscritto. Con decorrenza 1 agosto 2016, il Dipartimento offrirà a tali detenuti anche la terapia cognitivo-comportamentale o un simile intervento basato sull'evidenza, volto a gestire le cause alla base del comportamento che ha portato alla permanenza prolungata dei detenuti in regime di segregazione punitiva. Tale programmazione andrà sviluppata in consultazione con l'Autorità Sanitaria Penitenziaria competente.

(e) *Tempo previsto fuori cella.* I detenuti confinati in regime di segregazione punitiva come pena per reati non violenti o di grado 2 devono essere autorizzati ad uscire dalla cella per almeno sette (7) ore al giorno.

(f) *Personale.*

(1) Agli agenti penitenziari assegnati al regime di segregazione punitiva saranno impartite quaranta (40) ore di formazione speciale per meglio approcciarsi alle caratteristiche distintive del regime di segregazione punitiva e dei detenuti che ne sono ospiti. Tale formazione includerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il riconoscimento e la comprensione dell'emergenza e della patologia mentale, lo sviluppo di abilità comunicative efficaci e le tecniche di normalizzazione del conflitto.

(2) Almeno il venticinque (25) per cento del personale penitenziario assegnato al regime di segregazione punitiva occuperà postazioni stabili.

(g) *Tempo trascorso in regime di segregazione punitiva per precedente detenzione.* A partire dalla data di decorrenza della presente sezione, nessun detenuto sarà assegnato o confinato in regime di segregazione punitiva, per un qualsiasi periodo di tempo, per via di una precedente detenzione a cui è stato condannato senza scontare la pena in regime di segregazione punitiva.

(h) *Rapporti sulla segregazione punitiva.*

(1) Entro e non oltre sessanta (60) giorni dall'attuazione degli alloggi di supervisione potenziata previsti al 40 RCNY § 1-16 di del presente capitolo e successivamente ogni sessanta (60) giorni, il Dipartimento presenterà al Board le informazioni relative all'attuazione delle modifiche richieste per la segregazione punitiva. Tali informazioni includeranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

(i) il numero di detenuti confinati in regime di segregazione punitiva e il numero di detenuti in attesa di esserlo;

(ii) i dati relativi alla durata delle condanne alla segregazione punitiva e alla frequenza dei tipi di reati che hanno portato a dette condanne;

(iii) lo stato della riduzione delle condanne alla segregazione punitiva da novanta (90) a trenta (30) giorni e ogni altro tentativo di ridurre l'impiego e la durata della permanenza in regime di segregazione punitiva;

(iv) lo stato di attuazione del protocollo pianificato dal Dipartimento per richiedere che un detenuto venga rilasciato dal regime di segregazione punitiva per almeno sette (7) giorni prima di tornare a tale regime;

(v) il numero di condanne alla segregazione punitiva di durata compresa da trentuno (31) a quarantacinque (45) giorni emesse a carico dei detenuti per una grave aggressione al personale, prodotte in forma disaggregata in base al fatto che la condanna sia stata approvata o disapprovata dal Capo del Dipartimento o da un suo incaricato;

(vi) il numero di condanne alla segregazione punitiva di durata superiore ai quarantacinque (45) giorni emesse a carico dei detenuti per una grave aggressione al personale, prodotte in forma disaggregata in base al fatto che la condanna sia stata approvata o disapprovata dal Capo del Dipartimento o da un suo incaricato;

(vii) il numero di condanne alla segregazione punitiva riesaminate dal Capo del Dipartimento o da un suo incarico dopo i primi quarantacinque (45) giorni e il numero di casi in cui, a seguito di detto riesame, un detenuto sia stato collocato in un'unità abitativa alternativa per il resto della condanna;

(viii) il numero di richieste inviate al Capo del Dipartimento per confinare un detenuto in regime di segregazione punitiva per più di sessanta (60) giorni totali in un periodo di sei (6) mesi, prodotte in forma disaggregata in base al fatto che la condanna sia stata approvata o disapprovata dal Capo del Dipartimento o da un suo incaricato;

(ix) il numero di detenuti che sono stati collocati almeno due (2) volte in regime di segregazione punitiva ai sensi del 40 RCNY § 1-17(d)(3);

(x) il numero di detenuti attualmente in custodia detentiva dal Dipartimento che durante l'attuale detenzione sono stati ospitati in regime di segregazione punitiva per uno dei seguenti periodi: da uno (1) a trenta (30) giorni, da trentuno (31) a sessanta (60) giorni, da sessantuno (61) a novanta (90) giorni, da novantuno (91) a centoventi (120) giorni e oltre centoventi (120) giorni;

(xi) il numero di detenuti attualmente ospitati in regime di segregazione punitiva, che vi sono stati confinati consecutivamente per uno dei seguenti periodi: da uno (1) a trenta (30) giorni, da trentuno (31) a sessanta (60) giorni, da sessantuno (61) a novanta (90) giorni, da novantuno (91) a centoventi (120) giorni e oltre centoventi (120) giorni;

(xii) un piano e una cronologia che descrivano le fasi necessarie per ridurre la durata delle condanne in regime di segregazione punitiva e per ridurre il numero di detenuti alloggiati in regime di segregazione punitiva;

(xiii) i dati relativi alla quantità di tempo destinata alle attività ricreative e fuori cella concessa ai

detenuti ospitati in regime di segregazione punitiva; e

(xiv) ogni altro dato che il Dipartimento o il Board ritenga rilevante per la valutazione da parte del Board del regime di segregazione punitiva presso le strutture del Dipartimento.

(2) Entro il 1 giugno 2016, il Dipartimento presenterà al Board una relazione che analizzi e raccomandi le opzioni per ridurre la violenza persistente commessa da detenuti ospitati o rilasciati dal regime di segregazione punitiva che utilizzano mezzi diversi dalla proroga del periodo di confinamento in regime di segregazione punitiva. Il rapporto dovrà:

(i) precisare in che modo le soluzioni raccomandate sosterranno gli obiettivi di protezione della sicurezza e del benessere del personale e dei detenuti, promuovendo la sicurezza delle strutture del Dipartimento e facilitando il reintegro compiuto con successo dei detenuti;

(ii) descrivere le misure che il Dipartimento ha già attuato o prevede di attuare, compresa la programmazione e l'alloggio, nonché altre misure che ha preso in considerazione;

(iii) includere una valutazione dei pro e dei contro di ciascuna opzione e i vari impatti potenziali dell'attuazione di ciascuna opzione, incluse le risorse che potrebbero essere necessarie; e

(iv) includere una descrizione della ricerca condotta dal Dipartimento su sistemi disciplinari efficaci e alternative alla segregazione punitiva e il progresso degli sforzi del Dipartimento per identificare programmi e luoghi alternativi in grado di ospitare e trattare in sicurezza i trasgressori violenti.